Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 6 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 6 MARZO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato estratte nei giorni 30 e 31 gennaio 1941-XIX.

(859)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del generale Dallolio Alfredo, Senatore del Regno, a Ministro di Stato

Sua Maestà il RE IMPERATORE, con decreto del 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, ha nominato — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — Ministro di Stato il generale Alfredo Dallolio, Senatore del Regno.

(849)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Sua Maestà il RE IMPERATORE, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, modificato dal R. decreto 5 luglio 1934, n. 1161, nella udienza del 19 dicembre 1940-XIX, ha conferito la medaglia d'argento al valore civile alle persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

MARZIALI cav. di gr. cr. avv. **Giovanni Battista,** Prefetto, il 13 ottobre 1937 in Napoli.

In seguito a violente esplosioni, essendosi incendiata nelle acque del porto una petroliera, con grave pericolo delle navi e delle zone adiacenti, accorreva sul luogo del disastro e, salito sulla nave in fiamme, col suo sereno ardimento e sprezzo del pericolo era di incitamento e di esempio nelle complesse operazioni di isolamento e di spegnimento mercè le quali, superando il rischio di nuovi scoppi, venivano evitati immensi danni e risparmiate numerose vite.

MOSCONI comm. **Giovanni,** console della Milizia portuale, il 13 ottobre 1937 in Napoli.

In seguito a violente esplosioni, essendosi incendiata nelle acque del porto una petroliera, con grave pericolo delle navi e delle zone adiacenti, accorreva sul luogo del disastro e, salito sulla nave in fiamme a fianco del Prefetto, con sprezzo del pericolo, prendeva parte all'organizzazione delle complesse operazioni di isolamento e di spegnimento mercè le quali, superando il rischio di nuovi scoppi, venivano evitati immensi danni e risparmiate numerose vite.

Alla memoria di DI MILIA Giuseppe, soldato, il 14 aprile 1939 in Roma.

Conducente di una pariglia di avantreno che, imbizzarritasi durante una esercitazione notturna, si era data alla fuga, con manifesto pericolo dei numerosi militari che si trovavano sul luogo, si prodigava nel disperato sforzo di trattenere i quadrupedi; ma, travolto, perdeva la vita nel tentativo generoso ed eroico.

TENTOLINI avv. **Ottorino,** il 19 luglio 1939 in Roma.

In un'aula della Corte dei conti, accortosi che un individuo, estratta una pistola automatica, la puntava in direzione dei magistrati, facendo partire alcuni colpi fortunatamente andati a vuoto, con generoso impulso e sprezzo dell'evidente pericolo, affrontava, per primo, lo sparatore e, dopo breve colluttazione, riusciva a disarmarlo evitando luttuose conseguenze.

Alla memoria di **GALIMBERTI Carlo,** brigadiere dei vigili del fuoco, il 5 agosto 1939 in Milano.

Accorreva al comando di una squadra di vigili del fuoco, nel sotterraneo di un fabbricato invaso da dense esalazioni sprigionatesi dall'impianto dell'acqua calda; ma, mentre con prontezza ed ardire tentava di far funzionare gli ordigni di sicurezza, investito dallo scoppio della caldaia, gravemente ferito ed ustionato, perdeva la vita, spesa tutta nell'eroico adempimento del dovere.

CIPOLLA Enrico, vigile notturno, il 5 agosto 1939 in Milano.

Avvertito che dall'impianto dell'acqua calda di un edificio si sprigionavano dense esalazioni, resosi conto del pericolo, si univa ai vigili del fuoco, da lui stesso chiamati, onde prestare la sua opera volenterosa. Sorpreso dallo scoppio della caldaia e dal crollo di alcuni muri, benchè ustionato, non esitava ad aiutare i feriti più gravi riuscendo a portarne all'aperto otto, dei quali alcuni in fin di vita.

Alla memoria di **GIOVANNELLI Tullio,** negoziante, il 13 agosto 1939 in Bardi (Parma).

Sviluppatosi un incendio in una casa colonica, accorreva fra i primi e, sprezzante del pericolo, si prodigava nell'opera di spegnimento. In seguito al crollo improvviso del tetto, sul quale era salito, veniva travolto dalle macerie fumanti e, tratto dalle rovine gravemente ustionato, perdeva la vita, vittima del suo generoso ardimento.

Nella stessa udienza Sua Maestà il RE IMPERATORE ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottoindicate persone:

GALLOTTI Mario, il 12 febbraio 1936 in Mogadiscio (A.O.I.).

Durante le operazioni di scarico da bordo del piroscafo « Lucania », ancorato nella rada di Mogadiscio, visto un aviere cadere in acqua, nel timore che questi venisse schiacciato fra lo scafo della nave ed una maona, non esitava a gettarsi in mare e, non senza rischio, sorreggeva l'infortunato finchè, mediante un cavo lanciatogli da altri volonterosi, riusciva a salvarlo.

ARTARI Giuseppe, maresciallo maggiore del Genio, il 21 settembre 1937 nel fiume Samrè (Lasta - A.O.I.).

Comandante le salmerie di una colonna impiegata in operazioni di grande polizia coloniale, nell'attraversare, col suo reparto, il fiume Samrè, accortosi che un conducente era stato gettato in acqua dal proprio quadrupede imbizzarritosi, non esitava a gettarsi in suo soccorso e, superando la forte corrente, riusciva a trarre in salvo il pericolante.

ALTOBELLI Carlo, vigile urbano, il 29 settembre 1938 in Aversa (Napoli).

In occasione di un violento nubifragio, che causava vasti allagamenti, dava prova di generoso ardire prodigandosi nell'opera di salvataggio. Incaricato di telefonare a Napoli per chiedere soccorsi, non esitava ad affrontare, con un veicolo malsicuro, le acque turbinose per raggiungere la stazione ferroviaria dalla quale poteva assolvere il suo compito. Sulla via del ritorno, caduto morto il cavallo trainante la vettura, doveva ripetere a piedi il tragitto superando a stento le acque, che avevano trasformato in impetuosi torrenti le vie della città.

CITARELLA Umberto, vetturino, il 29 settembre 1938 in Aversa (Napoli).

In occasione di un violento nubifragio, che causava vasti allagamenti, con la vettura da lui guidata affrontava le acque turbinose per condurre alla stazione ferroviaria un vigile urbano incaricato di chiedere soccorsi. Sulla via del ritorno, dopo superati gravi rischi, essendo annegato il proprio cavallo, poteva a stento trarsi in salvo dalle acque che avevano trasformato in impetuosi torrenti le vie cittadine.

IURLARO Giuseppe, elettricista, l'8 ottobre 1938 in Santa Cesarea Terme (Lecce).

Si slanciava in mare in soccorso di una bagnante che, tuffatasi in un punto ove l'acqua era profonda, stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva a salvarla.

SCARPARO Achille, barcaiuolo, il 12 maggio 1939 in Cuggiono (Milano).

Insieme ad un compagno accorreva con una barca in soccorso di un uomo che, caduto nel Ticino, trasportato dalla corrente, stava per essere travolto dalla cascata formata da una diga. Raggiunto ed afferrato il malcapitato, veniva però egli stesso, con la barca, travolto dalla cascata e, rimasto illeso, poteva a stento raggiungere la riva, traendo in salvo il pericolante.

CALCATERRA Giuseppe, barcaiuolo, il 12 maggio 1939 in Cuggiono (Milano).

Insieme ad un compagno accorreva con una barca in soccorso di un uomo che, caduto nel Ticino, trasportato dalla corrente, stava per essere travolto dalla cascata formata da una diga. Raggiunto ed afferrato il malcapitato, veniva però egli stesso, con la barca, travolto dalla cascata e, rimasto illeso, poteva a stento raggiungere la riva, traendo in salvo il pericolante.

Alla memoria di **PARORA Aldo,** vigile del fuoco, il 5 agosto 1939 in Milano.

Con una squadra di vigili del fuoco accorreva nel sotterraneo di un fabbricato nel quale si sprigionavano, dall'impianto dell'acqua calda, densi getti di vapore; ma, mentre conscio del pericolo prestava la sua opera alacre, sorpreso dallo scoppio della caldaia e dal crollo di alcuni muri, riportava gravi ferite, in seguito alle quali perdeva la vita.

Alla memoria di **PASI Anselmo,** vigile del fuoco, il 5 agosto 1939 in Milano.

Con una squadra di vigili del fuoco accorreva nel sotterraneo di un fabbricato nel quale si sprigionavano, dall'impianto dell'acqua calda, densi getti di vapore; ma, mentre conscio del pericolo prestava la sua opera alacre, sorpreso dallo scoppio della caldaia e dal crollo di alcuni muri, riportava gravi ferite, in seguito alle quali perdeva la vita.

Alla memoria di **POPPI Angelo,** il 5 agosto 1939 in Milano.

Accortosi che dall'impianto dell'acqua calda situato nel sotterraneo del fabbricato affidato alla custodia del proprio padre si sprigionavano dense esalazioni, non esitava a seguire il genitore e poscia i vigili del fuoco, tosto sopraggiunti, per aiutarli a scongiurare un imminente disastro; ma, sorpreso dallo scoppio della caldaia, che causava anche il crollo di alcuni muri, riportava gravi ferite e perdeva la vita, vittima del suo ardimento.

Alla memoria di **POPPI Alessandro,** custode, il 5 agosto 1939 in Milano.

Accortosi che dall'impianto dell'acqua calda situato nel sotterraneo del fabbricato affidato alla sua custodia, si sprigionavano dense esalazioni e constatata la gravità del caso, non esitava ad unirsi ai vigili del fuoco, tosto sopraggiunti, per aiutarli a scongiurare un imminente disastro; ma, sorpreso dallo scoppio della caldaia, che causava anche il crollo di alcuni muri, riportava gravi ferite e perdeva la vita, vittima del suo ardimento.

Alla memoria di **COVI** ing. **Alberto,** il 5 agosto 1939 in Milano.

Avvertito che dall'impianto dell'acqua calda posto nel sotterraneo del fabbricato da lui abitato, si sprigionavano dense esalazioni, non esitava, pur conscio del pericolo, ad accorrere per prestare la propria opera volenterosa e, seguendo i vigili del fuoco, tosto sopraggiunti, penetrava nel locale della caldaia; ma, investito dallo scoppio di questa, che causava il crollo di alcuni muri, riportava gravi ferite e perdeva la vita, vittima del suo ardimento.

BOSSI Renato, autista dei vigili del fuoco, il 5 agosto 1939 in Milano.

Seguendo i vigili del fuoco si introduceva nello scantinato di un fabbricato, onde prestare il proprio contributo nell'opera intesa a scongiurare lo scoppio di una caldaia dell'impianto dell'acqua calda, dalla quale si sprigionavano violenti getti di vapore. Sorpreso dallo scoppio, che provocava il crollo di muri divisori, benchè ustionato si prodigava in soccorso dei compagni, alcuni dei quali, gravemente feriti, riusciva a portare all'aperto.

Alla memoria di **DE MARZO Nicola,** vigile del fuoco, il 1° settembre 1939 in Bari.

Sviluppatosi un incendio nel sotterraneo di un edificio, accorreva con una squadra di vigili e penetrava, per primo, nel locale in fiamme; ma, investito da gas letali, cadeva al suolo privo di sensi e perdeva la vita.

CIANI Libero, marinaio, il 28 ottobre 1939 in Siracusa.

Si slanciava nelle acque del porto in soccorso di un compagno che, caduto in acqua, impedito dagli abiti e poco esperto del nuoto, stava per annegare e, raggiunto il pericolante, benchè da questo avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva, con notevoli sforzi a trarlo in salvo.

OMICCIOLI Francesco, guardia di P. S., il 18 marzo 1940 in Venezia.

Nonostante la rigida stagione, non esitava a slanciarsi da una finestra della propria caserma, in soccorso di una donna che, caduta nelle acque di un canale stava per annegare, e, benchè avesse riportato nel salto, una ferita ad un piede, raggiunta a nuoto la pericolante, riusciva a salvarla.

All'Eccellenza **SOPRANO** gr. uff. dr. **Domenico, Prefetto** del Regno, agosto 1940 in Alessandria.

Durante l'allarme per una incursione aerea nemica, appena avuta notizia dell'avvenuto lancio di bombe nei pressi della città, accorreva nella località colpita ed incurante dell'incombente pericolo, con rapidi ed efficaci provvedimenti riusciva ad infondere la calma e la fiducia ed a tenere alto lo spirito pubblico.

All'Eccellenza **LEONE** gr. uff. avv. **Leone, Prefetto del Regno,** giugno 1940 in Cagliari.

Durante le incursioni di aerei nemici, che, con il lancio di bombe causavano, nella città di Cagliari, notevoli danni e numerose vittime, accorreva nelle località più duramente colpite e con calma ed energia esemplari, adottando i necessari provvedimenti, riusciva a ridurre ed a circoscrivere gli effetti delle azioni nemiche ed a tenere alto lo spirito pubblico.

All'Eccellenza **ALBINI** cav. di gr. cr. dr. **Umberto, Prefetto** del Regno, giugno 1940 in Genova.

Al verificarsi delle incursioni di aerei nemici, con lanci di bombe su Genova e dintorni e durante il bombardamento da parte di una nave da guerra avversaria, con alta comprensione dei propri doveri, incurante del pericolo si prodigava in ogni campo accorrendo ove maggiori erano i danni e più numerose le vittime. Con pronti ed efficaci provvedimenti riusciva così a circoscrivere ed a limitare gli effetti delle azioni nemiche e recando soccorsi e conforti ai feriti ed alle famiglie dei caduti contribuiva efficacemente a tenere alto lo spirito della popolazione.

All'Eccellenza **DOMPIERI** gr. uff. dr. **Sergio,** Prefetto del Regno, giugno 1940 in Imperia.

Durante le incursioni di aerei nemici che, con lancio di bombe causavano danni e vittime, dando prova di sereno ardimento, contribuiva, con l'elevato spirito di iniziativa e con la prontezza delle decisioni, a limitare i danni delle azioni avversarie ed a tenere alto lo spirito della popolazione.

All'Eccellenza **ZANELLI** gr. uff. dr. **Emanuele,** Prefetto del Regno, giugno 1940 in Livorno.

Con calma e prontezza esemplari, durante le incursioni di aerei nemici che, con il lancio di numerose bombe causarono, nella città di Livorno, danni rilevanti, accorrendo ove maggiore era il pericolo ed adottando, con elevato spirito di iniziativa, efficaci provvedimenti, contribuiva a tenere alto lo spirito pubblico. Con sprezzo del pericolo e pronta iniziativa prestava anche la sua opera nel ricupero di una mina alla deriva, che avrebbe potuto causare vaste distruzioni.

All'Eccellenza **CAVALIERI** cav. di gr. cr. dr. **Enrico, Prefetto** del Regno, giugno 1940 in Palermo.

Durante le incursioni nemiche sulla città di Palermo che, con il lancio di bombe, causavano danni rilevanti e numerose vittime, noncurante del pericolo, era ovunque presente ad incitare col suo esempio, ad impartire rapide ed efficaci disposizioni, ad incuorare i colpiti. Teneva così alto lo spirito della popolazione e contribuiva, in modo efficacissimo, a circoscrivere i danni delle azioni avversarie.

All'Eccellenza **DINALE** gr. uff. rag. **Neos,** Prefetto del **Regno,** giugno 1940 in Savona.

In occasione delle incursioni aeree nemiche sulla città di Savona e durante il bombardamento navale, che causavano danni notevoli e numerose vittime, sprezzante del pericolo, si recava ovunque la sua parola ed il suo esempio potevano riuscire di utile incitamento e con tempestive provvidenze e con gli efficaci soccorsi, contribuiva a circoscrivere i danni ed a mantenere alto lo spirito pubblico.

All'Eccellenza **GIACONE** cav. di gr. cr. **Pietro, Prefetto** del Regno, nel giugno 1940 in Trapani.

Con serenità di animo e pronta energia, al verificarsi, sulla città di Trapani, di incursioni aeree nemiche che, con il lancio di bombe, alcune delle quali colpivano lo stesso Palazzo del Governo, causa-

vano notevoli danni e numerose vittime, accorrendo ovunque la sua parola poteva essere di conforto e di sprone ed adottando efficaci provvedimenti, concorreva a limitare gli effetti delle azioni nemiche ed a tener alto lo spirito pubblico.

All'Eccellenza **VACCARI** cav. di gr. cr. **Marcello,** Prefetto del Regno, nel giugno 1940 in Mestre.

Mentre durava ancora l'incursione nemica sulla città di Mestre sprezzante del pericolo, accorreva nelle località minacciate e, col suo energico intervento, contribuiva, mediante le provvidenze rapidamente attuate, a circoscrivere i danni dell'azione avversaria. Con la sua pronta azione e con l'opera di soccorso svolta a favore dei feriti e delle loro famiglie, riusciva a tener alto lo spirito pubblico.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

GRANILLO Mario, capo stazione, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° luglio 1939 in Pisciotta (Salerno).

MANZIONE Pietro, deviatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° luglio 1939 in Pisciotta (Salerno).

SCARPA Antonio, cameriere, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 novembre 1939 in Venezia.

GASPARINI Giuseppe, agricoltore, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 gennaio 1940 in Mogliano Veneto (Treviso).

APPIGNANESI Giovanni, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta l'11 gennaio 1940 in Caldarola (Macerata).

GIOMI Ugo, colono, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 marzo 1940 in Capannori (Lucca).

SAMPAOLO Adalberto, studente, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 marzo 1940 in Riva (Trento).

CAMUFFO Feliciano, rappresentante di commercio, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 aprile 1940 in Udine.

BONATTI Eugenio, elettricista, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 aprile 1940 in Desenzano del Garda (Brescia).

BONATTI Pietro, meccanico, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 aprile 1940 in Desenzano del Garda (Brescia).

POETINI Luigi, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 22 maggio 1940 in Cedegolo (Brescia).

FABBRIS Ceschino, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 maggio 1940 in Loreo (Rovigo).

BORDIN Umberto, mugnaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 giugno 1940 in Gricignano di Zocco (Vicenza).

Eccellenza **MASSA** gr. uff. dott. **Giuseppe,** Prefetto del Regno, per l'azione coraggiosa compiuta nel giugno-luglio 1940 in Siracusa.

BURINI Elio, giovane fascista, per l'azione coraggiosa compiuta il 4 agosto 1940 in San Giovanni Valdarno (Arezzo).

MORI Luciano, giovane fascista, per l'azione coraggiosa compiuta il 4 agosto 1940 in San Giovanni Valdarno (Arezzo).

DEL SANTO Guglielmo, fuochista, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 ottobre 1940 in Vicenza.

(816)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1940-XIX, n. 2024.
Regolamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana per il tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928-VI, n. 2133;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, recante modifiche al Regio decreto-legge predetto, convertito in legge con la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, concernente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale dell'Associazione medesima;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana per il tempo di guerra, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 11. — MANCINI

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER IL TEMPO DI GUERRA

PARTE PRIMA
NORME GENERALI

CAPITOLO I.
ORDINAMENTO E SCOPI.

Art. 1.

Giusta l'art. 2 del Regio decreto-legge n. 84 del 12 febbraio 1930-VIII, convertito in legge con la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578, la Croce Rossa Italiana deve, fra l'altro, contribuire, con personale e con mezzi propri, allo sgombero ed alla cura dei malati e feriti di guerra, organizzare ed eseguire la protezione sanitaria di guerra, organizzare ed eseguire la protezione sanitaria antiaerea, disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra, secondo le relative Convenzioni internazionali di Ginevra.

Ad eccezione dello sgombero dei malati e feriti in guerra, l'attuazione di tali compiti da parte della Croce Rossa Italiana è, di massima, limitata al territorio non compreso nella zona dell'esercito operante, ma può essere anche estesa a località in detta zona fissate dall'autorità militare.

Art. 2.

Nella zona dell'esercito operante, la Croce Rossa concorre allo sgombero dei malati e feriti, con l'allestimento e gestione dei *treni e navi ospedali,* ed eventualmente di *ambulanze attendate, ospedali attendati ed ambulanze lagunari* e con la organizzazione di *posti di soccorso* presso le stazioni ferroviarie e presso i porti.

Art. 3.

Nella *zona territoriale* la C. R. I. concorre alla organizzazione del servizio sanitario mediante:

a) impianto e funzionamento di posti di soccorso presso le stazioni ferroviarie e presso i porti;

b) impianto e funzionamento di ospedali per militari;

c) impianto e funzionamento dei seguenti mezzi di protezione sanitaria antiaerea:

1) direzioni centrali;
2) squadre di pronto soccorso;
3) stabilimenti di prima cura e smistamento;
4) stabilimenti di cura specializzata;
5) squadre di bonifica umana;
6) squadre di bonifica di zone infette.

CAPITOLO II.

Del Presidente Generale.

Art. 4.

In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze Armate dello Stato, il Presidente Generale, in conformità del penultimo capoverso dell'art. 4 dello Statuto dell'Associazione, accentra tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.

Art. 5.

Il Presidente Generale riceve dalle competenti Autorità militari le richieste e le istruzioni necessarie per la mobilitazione ed emana gli opportuni ordini.

Riferisce inoltre al Ministero dell'Interno per tutto quanto possa riguardare i servizi sanitari civili.

CAPITOLO III.

Dei Comitati Centri di Mobilitazione.

Art. 6.

Per delegazione del Presidente Generale dell'Associazione, all'atto della mobilitazione i Presidenti dei Comitati Centri di Mobilitazione, o coloro che legalmente li sostituiscono, assumono, ognuno per la propria Circoscrizione, la rappresentanza del Presidente Generale, verso cui sono responsabili del funzionamento del Centro e dei Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti.

Art. 7.

I Presidenti dei Comitati centri di Mobilitazione, normalmente, ricevono dal Presidente Generale le direttive e le istruzioni per lo svolgimento dei servizi impiantati nella propria circoscrizione.

Nei casi di comprovata urgenza e necessità, in cui debbano adottare provvedimenti di propria iniziativa o nei casi in cui ricevano disposizioni dalle competenti Autorità militari sono tenuti ad informarne immediatamente il Presidente Generale.

Gli stessi Presidenti devono tenersi informati, fino dal tempo di pace, e riferirne al Presidente Generale, di tutti i mezzi di soccorso, all'infuori di quelli di proprietà dell'Associazione, di cui può disporre la propria circoscrizione, e specificamente:

a) dei mezzi disponibili negli Ospedali civili;

b) dei locali e dei mezzi atti all'impianto di Unità sanitarie dell'Associazione;

c) dei materiali eventualmente messi a disposizione della Croce Rossa, da enti o privati;

d) delle offerte date all'Associazione, anche con eventuale specifica destinazione.

Essi devono altresì riferire al Presidente Generale sull'andamento dei servizi e sul movimento degli infermi di cui all'art. 64.

Art. 8.

Il Presidente Generale dell'Associazione, può delegare i suoi poteri a speciali rappresentanti presso quei Comitati ove l'importanza del servizio o particolari circostanze lo esigano.

CAPITOLO IV

Delle unità sanitarie e formazioni della C. R. I.

Art. 9.

Le Unità e formazioni della C. R. I. si dividono in *mobili* e *territoriali.*

Sono considerate *Unità mobili*:

a) i posti di soccorso ferroviari e portuali impiantati in zona dell'esercito operante;

b) i treni ospedale;

c) le navi ospedale;

d) le ambulanze lagunari, le ambulanze e gli ospedali attendati;

e) i depositi di personale per unità mobili;

f) i depositi di materiale per unità mobili;

g) in generale, le unità funzionanti in zona dell'esercito operante.

Sono unità territoriali:

a) gli ospedali territoriali;

b) le formazioni di Protezione Sanitaria Antiaerea;

c) i posti di soccorso ferroviari e portuali impiantati in territorio;

d) i depositi di personale per unità territoriali;

e) autoparchi ed officine;

f) i depositi di materiale per unità territoriali.

Art. 10.

Il personale assegnato a ciascuna unità nei limiti degli organici vigenti risulta dalle relative tabelle organiche.

Il materiale in dotazione è stabilito dai rispettivi quaderni di carico.

Art. 11.

Le Unità Sanitarie della Croce Rossa sono costituite, in linea generale, secondo le analoghe formazioni dell'Esercito e quindi funzionano, per quanto è possibile, a seconda delle disposizioni del Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale e dell'istruzione sul servizio di sanità in guerra e, per quanto riguarda i treni ospedali ed i trasporti per via acquea, a seconda delle disposizioni del Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei malati e feriti in guerra.

Art. 12.

Tutti gli stabilimenti della Croce Rossa, come qualsiasi servizio sanitario o di soccorso assunto dall'Associazione, dipendono dal Presidente Generale per ciò che riguarda il per-

sonale destinatovi, l'uso del materiale, l'amministrazione e l'andamento interno dei servizi stessi.

Il Presidente Generale esplica le sue funzioni a mezzo dei propri Rappresentanti.

Sono Rappresentanti del Presidente:

a) il Delegato Generale se lo stabilimento o il servizio funziona, anche in via transitoria, nel territorio compreso nella zona dell'esercito operante;

b) i Presidenti dei Centri di Mobilitazione.

PARTE SECONDA

DEL PERSONALE

CAPITOLO V

DEL PERSONALE IN GENERE.

Art. 13.

Il personale mobilitabile della Croce Rossa è soggetto alle norme contenute nel R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sul reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del Personale stesso.

Art. 14.

L'Ufficiale comandante di Unità o l'Ufficiale isolato che arrivi in una località per assumervi servizio, ha l'obbligo di presentarsi al rappresentante del Presidente Generale.

Quando tale presentazione dovesse portare ritardo o altrimenti nuocere al servizio, detto personale ne resta dispensato, ma dovrà darne giustificazione nel rapporto di servizio; in nessun modo il suddetto personale può esimersi dal dare comunicazione del proprio arrivo.

Art. 15.

Il Personale Direttivo della Croce Rossa si distingue in sanitario ed amministrativo.

I distintivi particolari dei due personali sono determinati dal Regolamento sull'uso dell'uniforme.

Art. 16.

Le competenze spettanti al Personale di cui sopra, chiamato in servizio, sono stabilite dal R. decreto 10 febbraio 1936, anno XIV, n. 484.

Tali competenze spettano dal giorno dell'ammissione in servizio a tutto il giorno del congedo.

Art. 17.

Per il personale dell'Associazione della Croce Rossa chiamato in servizio, è obbligatorio l'uso della uniforme regolamentare.

Art. 18.

Il personale mobilitato come per qualsiasi altro titolo comandato nella zona dell'esercito operante è, a norma dell'art. 21 della Convenzione Internazionale di Ginevra, munito di un bracciale di neutralità, e di un foglio di riconoscimento che debbono portare rispettivamente il timbro ed il visto dell'Autorità Militare.

Art. 19.

I Direttori di Unità Sanitaria ed in genere gli Ufficiali medici per il disbrigo delle pratiche medico-legali riguardanti i militari ricoverati dovranno sempre rivolgere le loro proposte alle Autorità Sanitarie Militari competenti.

Art. 20

Chiunque appartenga al personale della Croce Rossa assume verso i propri Superiori la responsabilità del servizio che presta od a cui viene comandato e risponde personalmente verso l'Associazione del materiale e dei fondi in denaro affidatigli.

Chiunque per colpa ometta di evitare la perdita, lo sperpero, o il deterioramento del materiale dell'Associazione, oppure non ne curi il ricupero, ancorchè il materiale non gli sia stato direttamente affidato, si rende responsabile verso la Associazione del danno da questa sofferto.

Lo sperpero, non giustificato, del materiale da medicazione e dei medicinali è sempre compreso fra i danni di cui al precedente capoverso.

Art. 21.

Qualsiasi documento tecnico od amministrativo venga compilato per ragioni di servizio dal Personale della Croce Rossa, ancorchè non prescritto o da non trasmettersi alle competenti autorità, resta di proprietà dell'Associazione e non mai di chi l'ha compilato.

E' quindi vietato asportare o usare per proprio conto, anche se a scopo di studio, qualunque documento amministrativo che riguardi le malattie, la cura e la degenza dei ricoverati oppure che in qualsiasi modo rifletta l'attività della Croce Rossa.

E' del pari vietata la pubblicazione, sotto qualsiasi forma, di relazioni o notizie ed apprezzamenti riguardanti l'organizzazione od i servizi della Croce Rossa, senza averne preventivamente ottenuta autorizzazione scritta delle superiori Autorità.

CAPITOLO VI

DEL DELEGATO PRESSO LE FORZE ARMATE.

Art. 22.

Il Delegato presso le Forze Armate viene nominato dal Presidente Generale che, fin dal tempo di pace, ne segnala il nome al Ministero della Guerra.

Il Delegato rappresenta il Presidente Generale e ne esercita i poteri per delegazione nella zona dell'Esercito operante.

Egli fa parte dell'Intendenza Generale: dipende dall'Intendenza Generale stessa e dal Capo dello Stato Maggiore Generale.

Art. 23.

Il Delegato provvede all'impiego delle Unità Sanitarie, del personale e dei mezzi dell'Associazione, in conformità dei compiti stabiliti ed ha l'alta sorveglianza sul servizio sanitario ed amministrativo e sul funzionamento interno delle Unità.

CAPITOLO VII

DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO DEL DELEGATO.

Art. 24.

Il Delegato ha alle sue immediate dipendenze:

a) un *Capitano Commissario*, con le funzioni di segretario;

b) un Ufficiale subalterno *contabile*, che ha l'incarico della contabilità dell'Ufficio del Delegato, dell'esame dei conti

e della verifica dei titoli giustificativi delle unità sanitarie dipendenti dalla Delegazione e della trasmissione di questi alla Presidenza Generale;

c) un sottufficiale addetto agli Uffici;
d) due caporali maggiori o caporali;
e) due militi scritturali;
f) due militi inservienti;
g) un milite attendente.

CAPITOLO VIII

DEGLI UFFICIALI DESTINATI A SERVIZI ISPETTIVI.

Art. 25.

Il numero degli Ufficiali, sia medici che Commissari, destinati a servizi ispettivi, viene stabilito dal Presidente Generale, in conformità degli organici del personale mobilitabile della Croce Rossa, determinati dal Ministero della Guerra.

Gli Ufficiali Medici ispettori sono destinati a vigilare ed a riferire alle superiori Autorità dalle quali immediatamente dipendono, su quanto riflette il funzionamento interno, igienico, sanitario delle Unità dei servizi e delle formazioni della Croce Rossa.

Sono considerati anche come autorità tecniche consulenti in riguardo al trattamento dei feriti e dei malati e quindi, ove ne fossero richiesti, devono prestarsi a consulti ed a visite collegiali.

In via eccezionale può essere affidata ad un Ispettore la Direzione di una Unità sanitaria, specie quando questa, per numero di ricoverati, acquisti notevole importanza.

Gli Ufficiali Commissari ispettori sono incaricati di vigilare, controllare e riferire alle superiori autorità, dalle quali dipendono, sull'andamento della gestione economica, sul materiale e sul personale delle unità, servizi e formazioni della Croce Rossa.

Essi possono ricevere particolari incarichi, specie in riguardo al rifornimento degli stabilimenti sanitari dell'Associazione.

Gli Ufficiali destinati a servizi ispettivi possono essere coadiuvati da Ufficiali inferiori.

CAPITOLO IX

DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE UNITÀ SANITARIE E STABILIMENTI DELLA CROCE ROSSA E DEGLI UFFICI DA ESSO DISIMPEGNATI.

UFFICIALI

Art. 26.

Il *Direttore* d'una formazione sanitaria della Croce Rossa esercita personalmente la Direzione tecnica, disciplinare ed amministrativa della formazione stessa.

Gli è conferita perciò l'Autorità di Capo Servizio.

Egli assume anche la cura diretta dei ricoverati, ma nelle Unità sanitarie, più numerose, riserva a sè un Reparto ammalati e ne affida gli altri a Capi-reparto.

Egli destina il personale necessario, Direttivo e di Assistenza, ai vari servizi nei limiti delle rispettive tabelle organiche tenendo sempre presente il grado, l'anzianità, l'attività di ciascuno e le disposizioni regolamentari, affidando a quello fra gli Ufficiali da lui dipendenti, che presenti più spiccata attitudine, l'incarico della sorveglianza disciplinare del personale di assistenza.

Al *Direttore* spetta inoltre:

a) di curare e dirigere, con la maggior precisione e sollecitudine, l'allestimento, l'impianto, gli spostamenti, lo sgombero ed il disimpegno dell'Unità affidatagli, a seconda di quanto è prescritto dal presente regolamento e dagli altri, sia militari che dell'Associazione, nonchè dalle istruzioni ed ordini ricevuti dalle superiori Autorità;

b) di dare disposizioni d'ordine tecnico, amministrativo e disciplinare, che valgano a garantire il regolare funzionamento di tutto il servizio dell'Unità sanitaria affidatagli;

c) di curare la regolare tenuta della statistica sanitaria e della documentazione clinica da compilarsi, per le formazioni sanitarie mobilitate per l'esercito operante, secondo le norme della Istruzione per il servizio sanitario di guerra (1) e per le formazioni sanitarie in territorio secondo le disposizioni contemplate nel Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale e nelle Norme per la statistica sanitaria militare (Vedi anche art. 49);

d) di vigilare perchè ciascuno adempia scrupolosamente le funzioni del proprio grado ed impiego e destare, coll'esempio, l'emulazione del personale da lui dipendente, a vantaggio degli infermi e del servizio;

e) di segnalare alle Superiori Autorità quei provvedimenti, che fosse urgente prendere per ragioni igienico-sanitarie e quindi richiedere, ove lo creda opportuno ed utile nell'interesse della salute dei ricoverati, il parere dell'Ispettore medico sui malati o feriti più gravi ed importanti, sulle operazioni chirurgiche da eseguirsi, sulla trasportabilità dei ricoverati;

f) di dare esecuzione pronta, esatta ed efficace alle speciali prescrizioni fattegli dal presente Regolamento e dalle Autorità da cui dipende la formazione sanitaria che dirige.

Al termine della Campagna, o quando l'Unità sanitaria o Stabilimento cessa di funzionare oppure quando un Direttore, per qualsiasi ragione, cessa da tale ufficio, il medesimo dovrà, nel più breve tempo possibile, trasmettere per via gerarchica al Presidente Generale dell'Associazione una relazione sull'andamento del servizio.

E' fatto obbligo, infine, al Direttore, di provvedere che siano compilati per i propri dipendenti i documenti caratteristici nei termini e nei modi stabiliti dalle apposite istruzioni.

Art. 27.

L'Ufficiale medico *Capo Reparto* dirige il servizio clinico ed è responsabile del regolare andamento di tutto il servizio del Reparto.

Egli dovrà attenersi, per quanto possibile, alle disposizioni del Regolamento del Servizio Sanitario militare territoriale.

Il *Capo-Reparto*, avendo la diretta responsabilità della cura e della assistenza dei ricoverati, esegue le visite e controvisite sanitarie, pratica gli esami degli infermi, formula le

---

(1) Art. 209. Documenti di base per la statistica sanitaria sono:
a) la tabellina diagnostica (mod. 2754);
b) il registro dei visitati (mod. 2759);
c) il registro degli ammalati (mod. 2761);
d) il permesso di trasporto infermi (mod. 2756);
e) il prospetto dei visitati per la prima volta nelle 24 ore (modello 1 della statistica sanitaria, mod. 2755 del cat.);
f) il prospetto del movimento giornaliero dei ricoverati nelle 24 ore (mod. 2 della statistica sanitaria, mod. 2757 del cat.);
g) il riepilogo numerico dei malati e lesionati visitati, di quelli ospedalizzati e dei morti nelle 24 ore (mod. R. della statistica sanitaria, mod. 2763 del cat.);
h) l'elenco dei militari ricoverati nelle 24 ore (mod. 2760);
i) il registro dei defunti (mod. 2122);
l) il biglietto di sala (mod. 2090);
m) la cartella clinica (mod. 2098);
n) il foglio di traslocazione (mod. 2762);
o) il biglietto di uscita (mod. 2091);
p) la scheda nosologica individuale (mod. 4 della statistica sanitaria, mod. 2758 del cat.).

diagnosi, prescrive i medicamenti e gli alimenti, esegue le operazioni chirurgiche e le medicazioni necessarie, tiene al corrente i registri di spettanza dei sanitari, compila e fa compilare i modelli e le relazioni richieste in via ordinaria e straordinaria, dà il proprio giudizio sugli ammalati da dimettersi o da traslocarsi, segnala giornalmente al Direttore i malati più gravi ed importanti e richiede, ove lo creda necessario, il di lui consiglio tecnico in proposito, specie in riguardo delle operazioni chirurgiche da eseguirsi.

Art. 28.

I *medici assistenti*, coadiuvano il Capo-reparto, eseguono tutti quegli incarichi d'indole tecnica, che questi credesse loro affidare e rispondono in modo speciale dell'ordine e della pulizia dei reparti.

I medici assistenti inoltre disimpegnano a turno il servizio di guardia.

Art. 29.

Il medico di guardia, oltre a quanto è prescritto dal Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, deve:

a) mantenere il buon ordine, la tranquillità e la pulizia nello Stabilimento;

b) sorvegliare che siano somministrati agli infermi, con la maggiore esattezza, i medicinali prescritti e che venga loro puntualmente praticato quant'altro dai medici è stato ordinato;

c) vigilare sulla buona qualità dei generi alimentari introdotti per uso dei ricoverati o del personale;

d) constatare che il vitto distribuito ai ricoverati ed al personale di assistenza sia di accurata preparazione e corrisponda per qualità, quantità e composizione a quanto è prescritto ed è stato ordinato;

e) provvedere all'accettazione dei malati sulla base dei prescritti documenti (vedi art. 50) riscontrando l'esatta compilazione di essi, e, nel caso, provvedere in proposito;

f) curare che entrando i ricoverati, depositino, a tenore di quanto è stabilito, gli effetti personali, i valori, le armi e le munizioni (vedi art. 51);

g) riscontrare che i dimessi siano provvisti dei regolari documenti (art. 55), che abbiano ritirato quanto è di loro spettanza, e che nessuno di essi, per sopravvenuto malore, non si trovi più in condizioni da poter essere dimesso. A tal fine deve tener presente la destinazione dell'uscente ed il mezzo con il quale deve raggiungerla;

h) provvedere agli eventuali bisogni degli ammalati ricoverati e prestare i necessari soccorsi d'urgenza agli entranti, come a chiunque ricorra al soccorso sanitario della Croce Rossa;

i) constatare nelle forme volute i casi di morte, che si verificassero fra i ricoverati e riferirne al Direttore per le ulteriori pratiche di stato civile (art. 61 presente Regolamento e 38 paragr. 134 Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale).

Art. 30.

Nelle formazioni sanitarie e nei servizi ai quali è assegnato *un Farmacista*, spetta al medesimo:

a) prendere in consegna, custodire a norma di legge e rendere conto di quanto è di spettanza della farmacia in medicinali, oggetti di medicatura, in recipienti, in istrumenti, suppellettili e quanto altro costituisce l'arredamento (1);

b) attendere personalmente, dietro ordinazioni scritte dei medici, alla preparazione dei medicinali;

c) provocare in tempo, il rifornimento dei medicinali, avvertendo di mantenere sempre al completo la scorta di riserva (1);

d) eseguire le scritturazioni e i rendiconti prescritti (art. 54);

e) eseguire le analisi necessarie per accertarsi della bontà dei prodotti medicinali, avuti in dotazione od in rifornimento, nonchè, a richiesta del Direttore, le analisi per accertare la bontà dell'acqua potabile, del vino e degli alimenti;

f) dirigere personalmente le disinfezioni ordinate.

Qualora per l'importanza numerica dello Stabilimento (Ospedali Territoriali per esempio) vi fossero addetti più farmacisti, al più elevato in grado ed, in caso di parità di grado, al più anziano di età spetta la direzione della farmacia e l'organizzazione del servizio relativo.

Alla farmacia può essere adibito anche un Capo-sorvegliante o Sorvegliante, come assistente, il quale coadiuva il farmacista in quelle mansioni che non portano responsabilità di preparazione di medicinali.

Vi è, poi, sempre addetto un inserviente per la pulizia ed i servizi grossolani.

In quelle formazioni, ove non è addetto un farmacista ma esiste un armadio farmaceutico, la preparazione o spedizione dei medicinali è fatta da un medico assistente.

Art. 31.

L'Ufficiale Commissario o Contabile, ha incarico di dare pronta ed efficace esecuzione agli ordini del Direttore, al fine di provvedere a quanto possa occorrere al regolare funzionamento ed al rifornimento della formazione sanitaria o Stabilimento cui egli è assegnato.

Sarà perciò sua spettanza di provvedere ai viveri necessari, tanto per i ricoverati che per il personale dell'Asociazione, al combustibile, alla paglia, ai mezzi di trasporto, alle spedizioni ed al ricevimento di materiale, ed a quanto altro viene dalle esigenze del servizio richiesto.

E' suo dovere trattare personalmente gli acquisti tanto se questi siano fatti da privati a pagamento diretto, quanto se siano fatti mediante buoni a favore delle sussistenze militari, delle imprese incaricate del servizio viveri per l'Esercito o dei magazzini della Croce Rossa.

In ogni caso resta responsabile non solo della tempestività della provvista, ma anche della qualità e quantità dei generi acquistati o prelevati e dovrà aver cura che non vi sia necessità di consumare i viveri ed i materiali di riserva, provvedendo se ciò dovesse avvenire all'immediato rifornimento.

Qualora l'unità debba spostarsi, il Direttore potrà inviarlo in antecedenza per la provvista di quanto può occorrere, o per la sistemazione dei locali.

E' suo dovere sorvegliare il servizio di cucina e la preparazione del vitto, sia per i ricoverati, che per il personale, curando che gli alimenti corrispondano per qualità, quantità e composizione a quanto è prescritto.

Qualora si stabilisca una mensa per il personale Direttivo, questa è amministrata dall'Ufficiale Commissario o Contabile, che ne è il Direttore.

(1) Tanto gli uni che gli altri son iscritti sul Registro Riassuntivo (Mod. 650) possibilmente per ordine alfabetico e separatamente distinti, cioè medicinali, recipienti ed oggetti di medicatura.

(1) Per ciò che successivamente si acquista dai privati, ovvero si riceve dai Magazzini di rifornimento, si compilano appositi buoni, i quali debbono portare la data ed il numero dell'atto amministrativo con cui fu ordinato il carico: i materiali ed i medicinali entrati sono registrati nel quaderno dei movimenti dei medicinali (mod. 651) e quelli distribuiti in base alle prescrizioni segnate nel registro dei medicinali (mod. 2092) ed ai buoni (mod. 577) sono registrati nel quaderno dei movimenti di uscita (mod. 654).

E' compito del Commissario o Contabile tenere esatto conto della spesa occorsa per il vitto del personale, in modo da poter distinguere le somme da addebitarsi a ciascuno, e quelle da addebitarsi all'Amministrazione per le persone il cui vitto è a carico di questa.

L'Ufficiale Commissario o Contabile, addetto ad uno stabilimento della Croce Rossa ha l'incarico, sotto la responsabilità del Direttore, della gestione amministrativa sia in materia che in contanti dell'Unità stessa, e tanto per ciò che riflette tutto il personale addetto allo Stabilimento, come per quello che riguarda i ricoverati.

Egli funziona anche da Cassiere e da Ufficiale di magazzino e quindi ha in consegna i fondi in danaro, tutto il materiale che costituisce l'arredamento, la dotazione, il rifornimento e quant'altro di proprietà dell'Associazione o di cui questa deve rispondere.

Il presente Regolamento e le altre disposizioni emanate dal Presidente dell'Associazione determinano quanto altro è di spettanza dell'Ufficiale Commissario o Contabile nonchè le modalità per la gestione amministrativa.

INFERMIERE VOLONTARIE.

Art. 32.

Ad alcune formazioni sanitarie dell'Associazione, per disposizione del Presidente e d'accordo colle competenti Autorità Militari, possono esser assegnate delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa.

Nessuna competenza spetta alle medesime, ma, a termini del Regolamento per le Infermiere Volontarie, l'Amministrazione fornisce loro:

a) le spese di viaggio;

b) le spese di alloggio qualora non potessero alloggiare nello Stabilimento;

c) le spese di vitto.

Nei riguardi personali, per i viaggi, il vitto e l'alloggio, il loro trattamento sarà equiparato a quello degli ufficiali subalterni.

Ad esse è affidata l'assistenza diretta degli ammalati alle dipendenze del Capo Reparto.

Oltre che al servizio di corsia potranno anche essere addette alla camera d'operazione o di medicazione, con le mansioni proprie dell'infermiere addetto a tali servizi.

Possono eventualmente disimpegnare funzioni pari a quelle dell'aiutante di sanità, come pure possono essere addette alla sorveglianza della cucina, della dispensa, della biancheria, ecc.

Alle Infermiere volontarie non può essere data la direzione di alcun servizio, e secondo le incombenze loro affidate, esse dipendono, oltre che dal Direttore, dall'Ufficiale di guardia o dall'Ufficiale preposto al ramo di servizio cui sono assegnate.

Tutti devono usare modi rispettosi verso le Infermiere volontarie; l'inosservanza di questa prescrizione sarà disciplinarmente punita.

Cappellani.

Art. 33.

Per quelle Unità ove è addetto un Cappellano o Ministro di culto questi vi disimpegna tutte le funzioni del suo ministero, prestandosi inoltre a tenere la corrispondenza dei malati e dei feriti che lo richieggano, nonchè a compiere tutte quelle opere caritatevoli delle quali il Direttore creda d'incaricarlo.

PERSONALE DI ASSISTENZA

Art. 34.

Sottufficiali.

a) nelle Unità, dove non è assegnato un Ufficiale di amministrazione, il sottufficiale più elevato in grado ed anzianità e che abbia le attitudini necessarie, ne riveste le funzioni;

b) nelle formazioni sanitarie di maggiore importanza, un sottufficiale (1) è incaricato della disciplina e della sorveglianza del personale inferiore, ne distribuisce i turni ed i servizi secondo gli ordini dati dal Direttore o dall'Ufficiale da questi specialmente designato ed invigila sotto la propria responsabilità, che ognuno adempia con scrupolo al proprio ufficio e che gli ordini superiori siano puntualmente eseguiti.

Egli compila la situazione giornaliera del personale (modello 662) e la fa pervenire al Direttore ogni mattina prima dell'ora del rapporto; inoltre esercita speciale sorveglianza sul servizio dei Reparti Infermi.

Al medesimo spetta, qualora si tratti di Treno-Ospedale, Ambulanza lagunare o Nave ospedale, di destinare e comandare le squadre addette al carico e scarico dei feriti e malati;

c) un sottufficiale è addetto a coadiuvare il Commissario Contabile nelle sue varie mansioni.

Ogni dieci giorni, ricevuti i fondi necessari dal Commissario Contabile, esegue la paga del personale d'assistenza.

Funziona, sotto la responsabilità del Commissario Contabile, da magazziniere, presiede al cambio delle biancherie, compila le note di quelle sudice e provvede alla lisciviatura delle medesime, tenendo regolarmente il registro degli effetti mandati al bucato (mod. 2103) nonchè il libretto del bucato (mod. 567) per gli effetti in uso del personale di assistenza.

Custodisce ed è responsabile degli effetti di pertinenza dei ricoverati, ed ha l'obbligo di ritirare la posta del personale e dei ricoverati e di curarne il recapito; a tale scopo sarà provvisto di speciale autorizzazione;

d) nelle formazioni più numerose, dove è assegnato un terzo sottufficiale, questo è destinato a coadiuvare il Commissario o Contabile nell'acquisto e provvista dei viveri e di quanto altro possa occorrere.

Art. 35.

Caporali maggiori e caporali.

I caporali maggiori e i caporali hanno l'ufficio di capi infermieri nel servizio presso gli ammalati ed hanno l'obbligo di assistere e sorvegliare gl'infermieri nelle loro incombenze speciali.

Uno di essi può avere, nel Reparto, le funzioni di aiutante di sanità e quindi assiste il medico nella visita e coadiuva i medici assistenti nella tenuta dei registri ed in specie di quelli dei medicinali e degli alimenti.

Egli appena terminata la visita desume dal registro degli alimenti (mod. 2093) lo stralcio degli alimenti (mod. 633) e lo porta in cucina:

porta il registro medicinali (mod. 2092) in farmacia, coadiuvando il farmacista nella preparazione dei medicinali, se non vi è altra persona a ciò espressamente destinata;

---

(1) Di regola tale ufficio è assegnato al maresciallo od al sottufficiale più elevato in grado e più anziano.

assiste nelle scritturazioni il medico di guardia ed esegue quanto altro è prescritto dal Regolamento sul servizio sanitario territoriale militare.

Qualora sia possibile, un sorvegliante, che abbia riconosciuta capacità ed attitudine, sarà in modo speciale adibito ai Reparti operativi. Egli deve preparare quanto occorre e curare l'igiene e la pulizia dell'ambiente a ciò destinato e di quanto vi si riferisce.

Art. 36.

Infermieri.

Gli infermieri sono principalmente destinati all'assistenza diretta degli infermi e a quanto vi si riferisce ed hanno il dovere di usare verso i malati tutta quella paziente attenzione, zelo, dolcezza di modi e spirito di abnegazione che la loro nobile missione esige.

Ed è loro compito:

mantenere la custodia, la pulizia, la disinfezione degli ambienti per malati, come dei letti e delle suppellettili dai medesimi adoperate e di quanto forma l'arredamento dei Reparti; curare, in modo speciale, le biancherie in uso degli infermi ed attendere al cambio delle medesime e alla pulizia personale degli infermi stessi.

Possibilmente un infermiere adatto è destinato al servizio delle Sale di operazione ed un altro a quello delle Sale di medicazione.

Il trasporto, il carico e lo scarico dei feriti, vien fatto dagli infermieri unitamente agli inservienti.

Ad ogni Reparto, per quanto è possibile, si cercherà di destinare sempre gli stessi infermieri.

Art. 37.

Inservienti.

Sono destinati al lavoro di fatica ed ai servizi generali dell'Unità sanitaria o Stabilimento.

Fra essi saranno designati:

il trombettiere, che ha anche l'ufficio di portiere e di lampista;

gli aiutanti meccanici automobilisti;

gli aiutanti di cucina;

gli attendenti, che, oltre al servizio personale degli ufficiali, dovranno anche disimpegnare quello di piantone negli uffici.

Tanto gli infermieri che gli inservienti sono tenuti a prestarsi ugualmente ad eseguire i lavori di impianto, sgombero e trasporto delle Unità Sanitarie e formazioni.

PARTE TERZA

DEL FUNZIONAMENTO DELLE FORMAZIONI DELLA CROCE ROSSA DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE UNITA

CAPITOLO X.

MOBILITAZIONE E COSTITUZIONE.

Art. 38.

Ai sensi dell'articolo 5 le Autorità militari richiedono ed il Presidente dell'Associazione ordina la mobilitazione delle Unità e dei servizi della Croce Rossa.

Il Presidente del Comitato Centro di mobilitazione, appena ricevuto l'ordine di mobilitazione, disporrà presso il Comitato della propria circoscrizione che tutto il personale iscritto nel proprio Centro ed assegnato alle varie Unità e servizi, fin dal tempo di pace, sia sottoposto a visita medica.

La visita sarà eseguita da un ufficiale medico della Croce Rossa di grado superiore al personale da visitarsi. Per ogni visitato sarà riempito e firmato il modulo (n. 184 C. R. I.) che conterrà la dichiarazione dell'esito della visita.

Tale dichiarazione, oltre l'esplicita indicazione della idoneità o della non idoneità al completo servizio, dovrà contenere quella di qualsiasi malattia o difetto, anche se compatibile con i servizi da prestarsi; in ogni caso dovranno specificarsi i motivi della non assunzione in servizio.

In caso di dubbio o di opposizione saranno applicate le disposizioni del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484.

Art. 39.

In seguito alle disposizioni emanate dalle Autorità militari ed a preavvisi inviati dal Presidente dell'Associazione i Presidenti dei Comitati provvedono al primo trasporto del materiale dai Depositi agli scali di partenza.

Ai trasporti nel luogo d'arrivo provvede invece, a seconda delle competenze, il delegato presso le Forze Armate, oppure il Presidente dell'Associazione, anche a mezzo dei Presidenti locali.

Ricevuto l'ordine di mobilitazione, il Direttore di una Unità si presenta all'Autorità stabilita nell'ordine stesso, e prende in consegna l'Unità, i fondi necessari al funzionamento della medesima e tutto il materiale in dotazione, accertandosi che ogni cosa sia in ordine ed al completo. Di tutto rilascia regolare ricevuta.

Riceve altresì in consegna il personale addetto all'Unità, secondo il Ruolo del Personale (Mod. 51-CRI) fatto compilare e firmato dal Presidente del Comitato Centro di Mobilitazione; sarà sua cura di far mantenere da quel momento al corrente il Ruolo stesso, con l'annotazione delle eventuali variazioni (1); si accerta quindi delle condizioni fisiche del personale posto alle sue dipendenze, sottoponendolo a nuova visita sanitaria.

Art. 40.

Qualora all'Unità fossero assegnati dei quadrupedi, il Direttore dovrà far compilare e tenere al corrente un elenco dei quadrupedi ricevuti, indicando i dati matricolari e segnaletici e l'indicazione del Corpo dal quale i quadrupedi stessi provengono (2); qualora all'Unità fossero assegnati autoveicoli, egli farà compilare un elenco con tutti i dati relativi al genere, numero di targa, di telaio e di motore.

Art. 41.

Ricevuta l'Unità, il Direttore, pur conservando sempre la sorveglianza dell'andamento amministrativo, fa consegna del materiale al Commissario o Contabile (per quelle unità che ne sono dotate), il quale, da questo momento, è responsabile sia verso il Direttore che verso l'Amministrazione delle mancanze e delle avarie non rigorosamente giustificate.

Art. 42.

Trattandosi di treni ospedali, navi ospedali ed ambulanze lagunari il Direttore di ciascuna di tali formazioni, prende in consegna, inoltre, il materiale di allestimento.

Sarà cura del Direttore di disporre che nei giorni che intercederanno tra l'ordine di mobilitazione ed il giorno del-

(1) Tale Ruolo sarà restituito alla riconsegna dell'Unità con l'indicazione del personale che si congeda, le variazioni avvenute e la firma del Direttore.

(2) Qualora i quadrupedi venissero restituiti, indicare sull'elenco a quale Corpo o Comando vennero consegnati, allegando all'elenco stesso le regolari ricevute.

l'effettiva partenza, al personale di assistenza sia rinnovata l'istruzione sul materiale e quella per la assistenza agli infermi.

Art. 43.

Appena costituita una Unità Sanitaria, il Direttore ripartisce tutto il personale dipendente, attribuendolo, secondo quanto è prescritto dal presente Regolamento, ai servizi diversi per la cura ed assistenza dei feriti e malati e costituisce, salvo la eccezione di cui all'art. 65, il Consiglio di Amministrazione, del quale egli è presidente, essendone membri i due medici che lo seguono in grado di anzianità, il Farmacista, dove c'è, nonchè il Contabile, od il Commissario, che funziona da Segretario.

Per le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione provvede l'art. 68.

CAPITOLO XI.

IMPIANTI E SPOSTAMENTI.

Art. 44.

Appena costituito lo Stabilimento o l'Unità sanitaria, il Direttore:

organizza il servizio interno, attenendosi agli ordini ricevuti ed a quanto è prescritto dai Regolamenti militari;

prescrive subito l'orario indicando, a seconda del tempo e delle circostanze, i servizi continuativi e quelli di turno, i quali, possono essere di 24, di 12 od anche di 8 ore, a seconda dell'importanza del lavoro;

impianta un libro degli ordini del giorno e qualora si tratti di treno o nave ospedale, oppure di ambulanza, tiene, invece, un libro di viaggio (1).

Art. 45.

Il libro degli ordini del giorno come quello di viaggio possono essere richiesti dalle Autorità militari, o da quelle della Croce Rossa, che hanno facoltà, ove occorra, di farvi le annotazioni che credono del caso, apponendovi l'indicazione della loro qualifica e la loro firma.

Art. 46.

Per le Unità mobilitate, le Autorità Militari determinano la partenza, la località e la data d'impianto, e così, per i successivi spostamenti, prescrivono inoltre gli itinerari da seguirsi ed i mezzi di trasporto.

Quando l'Unità non sia fornita di mezzi propri di trasporto, questi sono di regola forniti dalla Intendenza del Regio Esercito.

Art. 47.

Sarà cura del Direttore dell'Unità da spostarsi, di fare presso la Intendenza di armata od il Comando di grande Unità, cui la formazione è assegnata, le opportune pratiche per la concessione dei mezzi di cui sopra.

(1) Il libro di viaggio non va confuso con il giornale di viaggio (mod. 2764). Tanto sul libro degli ordini del giorno, che su quello di viaggio numerati pagina per pagina, oltre agli ordini del giorno, si scrive giorno per giorno la storia cronologica dell'Unità comprendendovi tutto quanto avviene dalla costituzione fino alla scomposizione di essa.

In ambedue questi libri che dovranno essere ogni sera firmati dal Direttore, si annotano gli ordini scritti, telegrafici e verbali ricevuti, che sono indicati in modo sommario e cronologicamente ed i numeri d'ordine, dati ai testi medesimi, come allegati al libro stesso; gli ordini verbali ricevuti sono trascritti estesamente e devono portare la firma e l'indicazione di chi li comunica.

Il carico del materiale in dotazione delle varie Unità è regolato da apposite norme.

Il materiale dell'Unità in viaggio, deve essere sempre scortato da tutto o da parte del personale relativo.

Art. 48.

Non appena s'inizia l'impianto di una Unità, saranno immediatamente inalberati i segnali di neutralità prescritti dalla Convenzione di Ginevra sia di giorno che di notte, salvo ordini in contrario da parte delle competenti Autorità.

Anche il materiale in viaggio deve essere chiaramente distinto dai segnali di neutralità di cui sopra.

CAPITOLO XII.

ACCETTAZIONE, DEGENZA, DIMISSIONE DEI RICOVERATI.

Art. 49.

Per l'accettazione, la degenza e la dimissione dei ricoverati nelle formazioni sanitarie della Croce Rossa mobilitata per l'esercito operante si farà uso degli stessi documenti prescritti dalla statistica sanitaria di guerra le cui norme sono precisate nel Capo III - Parte III della Istruzione sul servizio di sanità in guerra (Vedi art. 26, comma c).

Si fa eccezione per i treni ospedale per i quali si eseguiranno le disposizioni in materia contenute nell'apposito Regolamento di dette Unità sanitarie.

Per i militari eventualmente ricoverati nelle formazioni sanitarie della Croce Rossa installate in territorio valgono al riguardo le disposizioni contemplate dal Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale e dalle Norme per la statistica sanitaria militare.

Art. 50.

I militari, feriti ed ammalati, vengono ricoverati negli Stabilimenti sanitari della Croce Rossa in base ai seguenti documenti:

a) il biglietto d'entrata (mod. 2089) se l'infermo proviene direttamente dai Corpi;

b) se gli infermi provengono da altro Stabilimento sanitario sono accompagnati dal foglio di traslocazione (1) mod. 2762 il quale è anche corredato dalle cartelle cliniche mod. 2098 e dalla scheda nosologica individuale mod. 4 delle norme per la statistica sanitaria militare, n. 2758, del « Catalogo ».

Negli stabilimenti di prima cura e smistamento in zona territoriale, ogni ferito o malato che vi si presenta o vi è trasportato è annotato, sempre a cura del medico di guardia, nel Registro dei Ricoverati (mod. 2761) e nel biglietto di sala (mod. 2090) di cui al comma seguente, con le indicazioni atte ad accertarne l'identità personale (2).

Se non è possibile la identificazione, si attribuisce al ricoverato il numero d'ordine del Registro, da scriversi nel detto biglietto di sala, ed appena possibile si procede al riconoscimento personale ed all'annotazione delle sopradette indicazioni.

(1) Il foglio di traslocazione è sempre in duplice copia, una delle quali ritorna allo Stabilimento mittente, munita della « ricevuta » di chi ha accettato gli infermi.

(2) Le indicazioni a norma degli articoli 128 e 140 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono:

a) nome, cognome, età, luogo di nascita, razza, professione, residenza, cittadinanza;

b) nome e cognome del coniuge;

c) nome, cognome, professione e residenza del padre e della madre.

Tutti gli infermi vengono subito annotati a cura del medico di guardia nel registro degli entrati e degli usciti (modello 2094) ed il medico di guardia compila anche subito per ogni infermo il biglietto di sala (mod. 2090) in duplice copia di cui una da conservarsi nell'Ufficio di amministrazione e l'altra da porsi a capo del letto.

I militari ricoverati che vengono trasferiti ad altra unità o stabilimento sono accompagnati dal foglio di traslocazione (elenco malati, ecc., mod. 2762) in duplice copia, dalla cartella clinica (mod. 2098) dalla scheda nosologica individuale (mod. 2107) dal biglietto di sala (mod. 2090) e dal biglietto di uscita (mod. 2091).

Art. 51.

I feriti ed i malati al loro ingresso nello Stabilimento consegnano la loro biancheria personale e quanto altro è di loro spettanza e ricevono quella dell'Ospedale.

Quando si tratti d'infermi che possono alzarsi, ai medesimi, qualora lo Stabilimento non sia provvisto di indumenti speciali per malati, si può permettere l'uso della calzatura e di qualche oggetto del corredo di loro pertinenza.

Gli oggetti di vestiario e quanto altro appartiene ai ricoverati, vengono presi in consegna dal Commissario o dal Contabile, il quale ne effettua la annotazione nel Registro degli oggetti di equipaggiamento Modello 461-2102 ed avrà cura che tutto quanto riguarda un individuo venga riunito insieme con la precisa indicazione del nome e cognome, numero del letto, nonchè del grado e Corpo cui appartiene, se trattasi di militare.

Gli effetti così sistemati, saranno custoditi nel magazzino vestiario, nel bagagliaio o, secondo il tipo di Unità Sanitaria, nel locale a ciò destinato.

I denari e gli oggetti di valore appartenenti ai ricoverati sono anche ricevuti e tenuti in Cassa dal Commissario o dal Contabile, il quale ne rilascia ricevuta (Mod. 624) e li annota sul biglietto di sala.

Le munizioni e le altre sostanze esplosive sono mandate, al più presto, al deposito o parco di artiglieria più prossimo e qualora non siano state emanate istruzioni in proposito se ne devono invocare dalle Autorità militari.

Art. 52.

Il Capo-reparto fa iscrivere i ricoverati nel Registro Nosologico (mod. 3 C. R. I.) il quale deve essere tenuto dagli assistenti del Reparto colla massima diligenza.

Per le formazioni sanitarie dove è presumibile che gli infermi abbiano solo una degenza transitoria, come posti di soccorso, treni e navi ospedali, ambulanze, ospedali di prima cura e smistamento, è prescritto il solo Registro dei visitati (mod. 2759) che serve anche da Registro clinico.

Alla fine di ogni mese i suddetti Registri sono firmati dal Caporeparto e consegnati al Direttore per essere tenuti a disposizione dei medici ispettori.

Terminata la campagna, i suddetti registri sono mandati al Presidente Generale dell'Associazione.

Art. 53.

Gli alimenti per gli infermi ricoverati, vengono prescritti dal medico nella visita della mattina nel rispettivo Registro degli alimenti (Mod. 2093) attenendosi per la composizione e qualità a quanto è prescritto dalla apposita tabella dietetica salvo quelle modificazioni che il Direttore crederà necessario di apportarvi e che dovranno risultare per atto deliberativo del Consiglio.

Subito dopo la visita, dal Registro degli alimenti sarà con ogni sollecitudine dedotto e compilato, per ogni Reparto, lo stralcio degli alimenti (Mod. 633) che, firmato dal Capo reparto verrà subito inviato al Commissario o Contabile, a cui spetta di compilare la nota delle ordinazioni per la cucina (mod. 635) ed il riepilogo delle ordinazioni alimentarie (mod. 636) attenendosi alla tabella dietetica, ed il prospetto ricapitolativo delle ordinazioni alimentarie (mod. 640), nonchè il riepilogo delle minute spese di dispensa (mod. 637) per i generi da acquistare giornalmente dal commercio mediante i buoni per somministrazioni varie (mod. 557).

Dalla cucina all'ora stabilita saranno inviati a ciascun Reparto i vitti ordinari e sarà cura del Sorvegliante addetto al Reparto, riscontrarne l'esattezza e curarne la distribuzione agli infermi.

Il Commissario, o il Contabile, riunisce gli stralci degli alimenti e li conserva come giustificazione in uscita delle derrate aquistate ed annotate nel registro delle derrate introdotte nella dispensa (mod. 638), nel quale devono separatamente registrarsi le derrate consumate per il vitto dei degenti e per quello della truppa.

Alla fine della giornata, sulla base di essi, tenendo conto del numero dei ricoverati presenti e delle variazioni presumibili, ed in base alle tabelle dietetiche, il Commissario, o il Contabile, prepara i buoni di prelevamento per il fabbisogno del giorno seguente, staccandoli dal Registro dei Buoni a matrice (mod. 2101) e li consegna insieme ai fondi necessari all'incaricato della spesa viveri.

Per il vitto del personale, sulla base della situazione giornaliera (mod. 662, vedi art. 68), saranno fatti i buoni a parte (mod. 557, 558, 559) in modo da poterne poi effettuare le differenti contabilità.

Per il prelevamento dai Magazzini militari dei combustibili deve usarsi il buono collettivo per combustibili (mod. 561).

Art. 54.

I medicinali prescritti nelle visite e controvisite sono segnati nel registro delle prescrizioni medicinali (mod. 2092).

Il Registro è consegnato dal sorvegliante al farmacista il quale lo ritorna al Reparto insieme ai medicinali e preparazioni richieste. Il sorvegliante addetto al Reparto, o chi funziona da capo infermiere, è in modo speciale incaricato di ricevere i medicinali, di riscontrarli e distribuirli agli infermi, secondo le ordinazioni del medico.

Il farmacista, coadiuvato dall'assistente di farmacia procede alla compilazione del riepilogo giornaliero (mod. 646) ed i risultati sono riportati sul quaderno dei medicinali distribuiti per uso dei malati (mod. 654) ed infine totalizzati per mese (v. nota art. 30).

Gli oggetti di medicazione sono prelevati dai Capi reparto, a misura del bisogno, mediante buoni (mod. 577) che servono al farmacista quali documenti di scarico.

Dei recipienti rotti in servizio o comunque resi inservibili, il Farmacista compila mensilmente una apposita nota e la sottopone al Consiglio d'Amministrazione per autorizzarne lo scarico.

La contabilità dei medicinali, recipienti ed oggetti di medicazione, è resa parimenti al rispettivo Consiglio di Amministrazione alla chiusura dell'Unità Sanitaria.

A tale oggetto il Farmacista, dopo aver registrato regolarmente i movimenti d'entrata e di uscita sul prospetto riassuntivo, stabilisce le rimanenze alla chiusura della gestione.

Art. 55.

I militari eventualmente ricoverati, che escono guariti, sono soddisfatti di ogni competenza maturata durante il periodo di ricovero (art. 71 Istruzioni Amministrative per le

truppe in campagna) usando per questo scopo il mod. *D* rosa C. R. I. Essi sono inviati, col foglio di uscita (mod. 2091) al locale Comando di presidio oppure al Comando di stazione per le ulteriori pratiche occorrenti per il viaggio.

Dovendosi trasferire infermi in altri Ospedali o Stabilimenti Sanitari, a mezzo tanto di treni ospedale del R. Esercito, quanto dei treni ospedale della Croce Rossa, di una Nave ospedale o di qualsiasi altro convoglio, si compila il foglio di traslocazione (mod. 2762), in due copie che si consegnano al Capo del convoglio insieme coi documenti elencati all'ultimo comma dell'art. 50. Questi alla sua volta le consegna a chi è incaricato di ricevere gli infermi nel luogo di destinazione.

Riscontrato esatto il foglio di traslocazione, l'Ospedale ricevente ritorna al mittente una delle due copie del foglio di traslocazioni con la dovuta firma di ricevuta.

Tanto gli oggetti di valore che il vestiario di pertinenza dei ricoverati sono consegnati dal Commissario o dal Contabile a chi è incaricato di scortare il convoglio (Direttore del treno, nave ospedale od altro) ritirandone ricevuta mentre altra ne sarà rilasciata dall'Ospedale o Stabilimento che insieme agli ammalati viene a ricevere quanto sopra.

Art. 56.

I ricoverati delle Unità Sanitarie che ne escono, riprendono i loro effetti e rilasciano quelli di pertinenza dell'Associazione.

Art. 57.

Per ciò che si riferisce alle pratiche medico-legali riflettenti i militari eventualmente ricoverati dalle Unità Sanitarie della Croce Rossa si seguiranno le norme della Parte IV del Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale (n. 2544).

Art. 58.

Per quanto riguarda l'igiene degli Stabilimenti sanitari della Croce Rossa, i Direttori debbono aver cura che sia regolarmente eseguito quanto è prescritto dal Regolamento del Servizio sanitario militare territoriale; dall'Istruzione sul servizio di sanità in guerra — dall'Istruzione per il servizio degli infermieri ed aiutanti di sanità del R. E. e dall'Istruzione per l'igiene dei militari del R. E.

In ogni caso sarà eseguita una disinfezione straordinaria ed accurata nell'ambiente destinato al ricovero per infermi, dove siasi verificato un caso di malattia infettiva.

Del pari si procederà ogni qualvolta verrà a sgombrarsi dai malati un Reparto oppure l'intera Formazione Sanitaria; così al termine di ogni viaggio di un treno ospedale, nave ospedale od ambulanza lagunare, ed infine ugualmente si procederà quando l'Unità Sanitaria cessa di funzionare, e ciò prima che sia dimessa, in modo che il materiale sia posto prontamente in condizioni d'esser di nuovo utilizzato.

Art. 59.

Presentandosi casi di malattie diffusibili, il Direttore provvede per l'isolamento, dà tutte le disposizioni occorrenti per impedire la propagazione della malattia e ne riferisce senza indugio alle Autorità Militari ed a quelle della Croce Rossa, salvo bene inteso la prescritta denuncia alle Autorità sanitarie civili o marittime, qualora si tratti di casi verificatisi a bordo di una nave ospedale.

Art. 60.

Nei luoghi ove non risiede un Notaio, i testamenti dei militari feriti o malati, degenti nelle Unità Sanitarie della Croce Rossa, sono ricevuti a norma delle disposizioni del Codice civile del Regno d'Italia e del R. D. 8 luglio 1938, n. 1415 (legge di guerra) ed alle Istruzioni relative approvate con R. decreto 19 febbraio 1940-XVIII. (Supplemento ordinario *Gazz. Uff.* n. 167 del 18 luglio 1940-XVIII).

Art. 61.

Verificandosi in una Unità mobile un caso di morte, il decesso deve venir constatato da un Ufficiale medico, attenendosi alle norme dell'Istruzione per il Servizio di Sanità in Guerra (Parte III, Capo II) e alla Legge di Guerra ed Istruzioni relative (R. decreto 19 febbraio 1940-XVIII). (Suppl. ord. *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 1940-XVIII) e cioè compilando: *a*) il verbale di constatazione di decesso e identificazione del cadavere (mod. 2720); *b*) l'annotazione sul registro dei defunti (mod. 2122); *c*) l'atto di morte nel relativo registro (mod. 2718); *d*) l'estratto degli atti di morte (mod. 2719).

Se il decesso si verifica in zona territoriale e nella persona di un ricoverato civile il decesso deve essere denunciato al Comune con le indicazioni di cui all'art. 50, previa compilazione della dichiarazione di decesso (mod. 2121).

In entrambi i detti casi copia del registro dei defunti è inviata, secondo la competenza, al Delegato della C. R. I. od al Presidente del Comitato Centro di Mobilitazione.

Le funzioni di ufficiale dello Stato Civile e la tenuta dei registri suddetti, sono affidate all'ufficiale di amministrazione (Contabile o Commissario), e, nelle formazioni non aventi un ufficiale specialmente incaricato della amministrazione, dal rispettivo Direttore.

Art. 62.

Per decessi di militari si devono nelle tabelle cliniche e registri iscrivere tutte quelle annotazioni, atte ad accertare i fatti sui quali abbiano più tardi a trovare fondamento i diritti conferiti dalle leggi vigenti ai parenti dei defunti.

Gli oggetti ed i valori, di pertinenza dei militari defunti, saranno inviati al Comando del rispettivo Corpo, le armi saranno versate al più vicino parco o magazzino d'artiglieria e gli oggetti di vestiario al più vicino parco o magazzino di vestiario ritirandone regolare ricevuta.

Gli oggetti ed i valori di pertinenza dei civili defunti sono consegnati al Comitato Centro di Mobilitazione, che li terrà in deposito per effettuarne la consegna a coloro che dimostreranno la qualità di eredi.

Art. 63.

Le tumulazioni di salme in zona di operazioni si debbono in massima fare nei Cimiteri a norma delle prescrizioni vigenti. Quando non esistano Cimiteri i cadaveri sono posti possibilmente in casse e sepolti in luoghi appartati con tali contrassegni che valgano alla loro ricognizione anche dopo trascorso qualche tempo.

Le tumulazioni, precedute sempre dalla ricognizione della realtà della morte e della identità personale del defunto, devono essere sorvegliate, per quanto è possibile da un ufficiale medico.

In zona territoriale il trasporto dei cadaveri deve essere eseguito secondo le norme prescritte dall'autorità locale, osservando il regolamento di polizia mortuaria.

Art. 64.

Ogni giorno la Direzione della Formazione Sanitaria trasmette in duplice copia la tabella del movimento degli infermi (Mod. 2097) alla Direzione di Sanità da cui dipende ed un'altra copia (1) al Delegato od al Presidente del Co-

(1) E' necessario che un'altra copia del movimento giornaliero infermi ed un'altra copia dello specchio riassuntivo mensile rimangano presso la Direzione per uso d'ufficio.

mitato Centro di Mobilitazione, a seconda che si tratta di uno Stabilimento alle dipendenza dell'esercito operante o impiantato in zona territoriale.

Alla fine di ogni mese, o quando l'Unità cessa di funzionare, si compila la statistica nosologica (specchio riassuntivo Mod. 7 n. 2114 del Catalogo) secondo le norme prescritte a tergo del modello medesimo e se ne trasmette, entro i primi cinque giorni del mese successivo, copia corredata dalle schede nosologiche Mod. 4 n. 2758 del Catal. e Mod. 5 numero 2108 del Catal. alle Autorità di cui al 1° comma del presente articolo (1).

Tanto per il movimento giornaliero degli infermi, quanto per lo specchio mensile riassuntivo, si compilano prospetti a parte sia nel caso di ricoverati appartenenti all'Esercito alleato, come nel caso di appartenenti all'Esercito avversario.

PARTE QUARTA
DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

CAPITOLO XIII.
AMMINISTRAZIONE.

Art. 65.

Le Unità sanitarie, i Servizi e le Formazioni dell'Associazione sono amministrate dai rispettivi Direttori.

L'Ufficio di Amministrazione è composto in conformità degli organici delle singole Unità.

Il Direttore dell'Unità, oltre alle attribuzioni della sua carica nei riguardi della propria Unità, provvede all'amministrazione di tutte le altre Formazioni dipendenti specialmente nel campo della Protezione Sanitaria Antiaerea.

Ad eccezioni dei Posti di Soccorso presso le Stazioni Ferroviarie ed i porti all'amministrazione delle quali unità provvede direttamente il Direttore, coadiuvato da un sottufficiale, per tutti gli altri Stabilimenti dell'Associazione l'andamento amministrativo è regolato, sotto la responsabilità del Direttore:

a) dal Consiglio di Amministrazione, costituito come all'art. 43.

b) dall'Ufficiale amministrativo (un Contabile o un Commissario) che ne è l'organo esecutivo.

Art. 66.

Il Consiglio di Amministrazione in via normale, preleva i fondi occorrenti con apposite richieste, dal Delegato presso l'Esercito operante se lo stabilimento si trova nella zona delle Intendenze, e dal Presidente Generale dell'Associazione se lo stabilimento funziona nella zona territoriale.

Altrettanto fa per qualsiasi bisogno di materiale.

Il Consiglio d'amministrazione associa la propria responsabilità a quella del Direttore per tutto il materiale ricevuto in caricamento, nonchè pei fondi ricevuti in contanti.

Per ogni deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o per qualunque fatto che interessa l'Amministrazione e la contabilità, come per le disposizioni emanate dal Direttore in materia amministrativa, viene dal Commissario o dal Contabile, segretario del Consiglio, esteso analogo verbale sul Registro degli atti amministrativi (Mod. 542).

Ogni singolo atto amministrativo porta la firma di tutti i componenti del Consiglio.

(1) E' necessario che un'altra copia del movimento giornaliero infermi ed un'altra copia dello specchio riassuntivo mensile rimangano presso la Direzione per uso d'ufficio.

Art. 67.

La contabilità degli stabilimenti della Croce Rossa è tenuta a partita semplice, secondo i modelli prescritti dal presente Regolamento ed è divisa in due parti, cioè in contanti ed in materia.

La contabilità in contanti è rappresentata dai seguenti documenti:

1° Giornale di Cassa (Mod. 18 C. R. I.) che rappresenta i movimenti di entrata e di uscita in Cassa, che debbono essere descritti e documentati volta per volta per cura del contabile.

2° Rendiconto di Cassa (Mod. 25 C. R. I.). La resa dei conti pel contante è mensile e perciò alla fine di ciascun mese fatti i totali d'entrata e d'uscita, si stabilisce la rimanenza al primo del mese successivo e si compila la situazione di Cassa (mod. 2743), che unitamente al rendiconto ed ai titoli giustificativi è trasmessa non più tardi dei primi cinque giorni del mese successivo al Delegato, se lo Stabilimento si trova nella zona dell'esercito operante, od al Presidente Generale, se lo Stabilimento si trova nella zona territoriale per il tramite del Comitato Centro di Mobilitazione.

3° I documenti giustificativi delle somme pagate al personale Direttivo e di Assistenza per indennità di campagna o di carica, per assegni, paghe o soprassoldi nonchè quelle di somme spese eventualmente per acquisti di viveri costituenti la razione ordinaria spettante al personale stesso, pur figurando tra le registrazioni del giornale, saranno anche descritti in un apposito riepilogo che formerà un suballegato del rendiconto.

4° Unitamente si trasmetterà:

a) un elenco dettagliato dei buoni di prelevamento emessi nel mese, con le relative matrici, distinto per i prelevamenti viveri occorsi per il personale e per quelli per i ricoverati;

b) la nota delle giornate di degenza, per il conteggio delle rette di spedalità da rimborsarsi all'Associazione a seconda delle istruzioni emanate (rendiconto delle rette modello 53 C. R. I.);

c) un elenco dei buoni di prelevamento di carburanti e lubrificanti emessi nel mese (mod. 30-*A* C. R. I.) insieme con le relativi matrici e col prospetto del movimento autoveicoli (mod. 315 C. R. I.);

d) i riepiloghi delle piccole spese occorse nel mese.

5° Ordine di riscossione (Mod. 674).

6° Ordine di pagamento (Mod. 675)

i quali sono firmati dal Direttore e servono per il Contabile quali titoli giustificativi.

La contabilità in materia risulta dai seguenti documenti:

1° Quaderno di carico (Mod. 547).

La dotazione di tutto il materiale dello Stabilimento o Formazione Sanitaria, è presa in consegna dal Commissario o dal Contabile e descritta specificatamente per qualità sull'anzidetto libro.

2° Ordine di scarico (Mod. 1271);

3° Ordine di carico (Mod. 1270)

i quali corrispondono per la contabilità in materiale agli ordini di riscossione e di pagamento per la contabilità in contanti, sono firmati dal Direttore e servono al Contabile per giustificazioni e per eseguire sul quaderno di carico (modello 547) le opportune registrazioni di entrata e di uscita dei materiali successivamente prelevati, acquistati od in qualsiasi modo ricevuti, nonchè quelli che sono, comunque, scaricati dalla dotazione dello Stabilimento.

I Capireparto ricevono il materiale costituente il fabbisogno e ne rispondono direttamente al Direttore, rilasciandone corrispondente ricevuta.

Per le restituzioni, il relativo ordine è redatto in duplice copia, una delle quali, firmata dal Commissario o dal Contabile, serve per scarico al caporeparto.

Alla chiusura dello Stabilimento, il Commissario, o il Contabile, ritira tutto il materiale dato in consegna ai Capi reparto facendo constatare da apposito verbale le mancanze ed i deterioramenti verificatisi.

Il Commissario, o il Contabile, riepiloga i movimenti di carico e scarico sul Registro Mod. 547 in entrata ed uscita; quindi sommati gli aumenti e le diminuzione stabilisce le rimanenze da versarsi all'Amministrazione.

I Buoni di prelevamento o versamento per gli usi interni dello Stabilimento non formano oggetto di movimenti sul Registro Mod. 547.

I Registri riassuntivi dei medicinali ed oggetti di medicatura (Mod. 650-651-654) servono per la contabilità del materiale in consegna al Farmacista.

Per la contabilità delle provviste alimentari il Contabile dovrà attenersi a quanto è prescritto dall'art. 53 ed alle norme che secondo le circostanze saranno prescritte dal Direttore e dalle Superiori Autorità.

Il prelevamento delle derrate necessarie è fatto di massima, mediante Buoni a favore o dei Magazzini della Croce Rossa o delle Sussistenze Militari o delle Imprese incaricate del servizio viveri per l'Esercito (mod. 557-558-559), presi gli accordi con l'Amministrazione Militare.

Potranno però essere acquistate da privati a pagamento diretto, ma solo quando le circostanze di tempo e di luogo lo consigliano.

Le minute spese di cucina, come polli, uova, combustibili, sono invece fatte di regola a pagamento diretto e devono risultare dal riepilogo (mod. 637) di cui all'art. 53.

Per quelle derrate che debbono essere acquistate dai privati, viene compilato un Buono a parte (Mod. 557) da unirsi poi all'ordine di pagamento.

In questo caso è tracciata, per cura del Commissario o del Contabile, sulla rispettiva matrice una linea trasversale con l'annotazione: pagato direttamente; al rendiconto di cassa del mese di . . . .

Allo scioglimento delle Unità i Registri dei Buoni, pel tramite della Delegazione presso le Forze Armate o del Presidente del Comitato Centro di Mobilitazione sono trasmessi al Presidente dell'Associazione per la liquidazione delle somme dovute.

Per gli assegni da pagarsi al personale il Commissario, o il Contabile, si atterrà a quanto appresso:

tanto le competenze del personale Direttivo, che sono calcolate a mese e corrisposte all'ultimo di ogni mese, come le paghe al personale di Assistenza, che vengono corrisposte posticipatamente ogni 10 giorni, sono pagate mediante il foglio degli assegnamenti (Mod. 26 e 29 C. R. I.) compilato dal Commissario o del Contabile, vistato dal Direttore e quietanzato dall'interessato.

In mancanza del Direttore dell'Unità o del Commissario o Contabile, i fogli degli assegnamenti sono compilati da chi esegue il pagamento e vistati da chi ha la responsabilità del servizio.

Art. 68.

Nello stesso modo che il movimento degli infermi e gli stralci degli alimenti formano la giustificazione contabile delle derrate alimentari acquistate o prelevate per il vitto degli infermi ricoverati, così per la contabilità sia del vitto come delle paghe del personale la giustificazione è data dalla situazione giornaliera del personale (Mod. 662).

Questo documento viene ogni mattina compilato, in due esemplari, dal sottufficiale addetto alla disciplina e consegnato all'Ufficiale di guardia, che lo controlla e lo presente al Direttore nel rapporto mattinale; dopo che il Direttore vi ha apposto il proprio visto, ne viene spedita una copia al Delegato od al Presidente del Comitato Centro di Mobilitazione, a seconda delle competenze stabilite dall'art. 12, e l'originale è consegnato al Commissario o al Contabile, che se ne serve per fare le opportune variazioni nel Ruolo del personale (Mod. 51-C.R.I.) e per giustificare l'acquisto delle derrate, il rilascio dei Buoni e la compilazione dei fogli per gli assegnamenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra e per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX, n. 78.
Soppressione degli Uffici di conciliazione di Mossano e Villaga.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1173, con il quale i comuni di Barbarano Vicentino, Mossano e Villaga furono riuniti in unico Comune con denominazione Barbarano Vicentino;

Vista la deliberazione 24 luglio 1940 del podestà di Barbarano Vicentino, con la quale si chiede che siano soppressi gli Uffici di conciliazione degli ex comuni di Mossano e di Villaga, e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Barbarano Vicentino;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 25 giugno 1940, n. 763, e 1 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Uffici di conciliazione degli ex comuni di Mossano e Villaga sono soppressi e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Barbarano Vicentino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 79.

Autorizzazione alla Fondazione « Casa dello Studente », in Padova, ad accettare una donazione.

N. 79. R. decreto 2 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Casa dello Studente », con sede in Padova, viene autorizzata ad accettare la donazione del terreno descritto al mappale n. 124, foglio VII, sezione *F*, Padova, di are 12 e centiare 60, nonchè della porzione di are 21 e centiare 73 del terreno descritto al mappale n. 127, foglio e sezione predetti, disposta in suo favore dal comune di Padova, con atto pubblico in data 15 maggio 1940-XVIII, a rogito deldell'avv. Antonio Giuseppe Tonzig, segretario generale del comune di Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 9 gennaio 1941-XIX, n. 80.

Erezione in ente morale della Fondazione « Francesco Urso fu Vincenzo », con sede in Licata (Agrigento).

N. 80. R. decreto 9 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Francesco Urso fu Vincenzo », con sede in Licata (Agrigento) viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 81.

Autorizzazione alla Regia università di Catania ad accettare una donazione per l'istituzione di due premi annuali.

N. 81. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Catania viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 nominali, in titoli del Consolidato 5 %, disposta in suo favore dal sig. gr. uff. ing. Natale Balsamo, a mezzo del proprio procuratore speciale sig. cav. Enrico Cordaro, con atto pubblico in data 15 novembre 1940-XIX, per l'istituzione di due premi annuali, uno di L. 3000 per onorare Giovanni Verga e l'altro di L. 2000 da intitolarsi al nome di esso donante.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 82.

Autorizzazione alla Regia università di Catania ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio biennale.

N. 82. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Catania viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.200 nominali, in titoli del Consolidato 5 %, disposta in suo favore dal sig. prof. Salvatore Citelli, quale presidente del Comitato per le onoranze al prof. Gaetano Cutore, con atto pubblico in data 24 ottobre 1940-XVIII, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome di Gaetano Cutore.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX, n. 83.

Modificazione dell'art. 3 dello statuto dell'« Ente Olivieri », in Pesaro.

N. 83. R. decreto 23 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 3 dello statuto dell'« Ente Olivieri » in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 6 febbraio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Sambuco » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 dicembre 1940-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « Sambuco », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Caianiello Elisabetta fu Giovanni usufruttuaria, e Petrella Luigi, Francesco, Margherita e Carmela fratelli e sorelle fu Salvatore proprietari foglio di mappa 18, particella 35, per la superficie di Ha. 0.86.05 e con l'imponibile di lire 86,05.

Il fondo sopradescritto confina con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la proprietà Gravante Caterina fu Antonio ed altri, con la strada comunale di Cancello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Sambuco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 376. — D'ELIA

(827)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1941-XIX.

Conferma nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Muzzarini Mario, Lai Vincenzo, Capoferri Pietro, Molfino Giorgio, Borgatti Francesco, Ferrario Gian Battista, Landi Giuseppe, Di Marzio Cornelio, De Carli Felice, Guzzeloni Angelo Cesare e riconoscimento della qualità medesima ai fascisti Palladini Alessandro, Dedin Aldo, Hiver Alessandro e Maceratini Ugo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1939-XVII, 18 agosto 1939-XVII e 23 novembre 1939-XVIII coi quali veniva riconosciuta, rispettivamente, la qualità di Consiglieri nazionali della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Muzzarini Mario, Capoferri Pietro e Lai Vincenzo quali presidenti della Confederazione fascista agricoltori, Confederazione fascista lavoratori dell'industria, e Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura e come tali componenti del Gran Consiglio del Fascismo e del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1939-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Molfino Giorgio quale presidente della Confederazione fascista dei commercianti e come tale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1939-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Borgatti Francesco quale presidente della Confederazione fascista lavoratori del commercio e come tale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ferrario Gian Battista quale presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Landi Giuseppe quale presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e come tale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1939-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Di Marzio Cornelio quale presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista De Carli Felice quale componente della Corporazione della chimica e come tale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Guzzeloni Angelo Cesare quale rappresentante del P.N.F. nella Corporazione delle comunicazioni interne e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 65, con cui vengono chiamati a far parte del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, fra gli altri, i fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri dello Stato, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende industriali dello Stato; il presidente dell'Associazione fascista famiglie caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione; i presidenti della Confederazione fascista agricoltori, della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura, della Confederazione fascista industriali, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, della Confederazione fascista commercianti, della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, della Confederazione fascista delle aziende di credito e di assicurazione, della Confederazione fascista dei lavoratori aziende di credito e di assicurazione e della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Ritenuto che i fascisti sottoindicati sono stati nominati alla carica a fianco di ciascuno di essi indicata: Muzzarini Mario presidente Confederazione fascista agricoltori, Lai Vincenzo presidente Confederazione fascista lavoratori agricoltura, Capoferri Pietro presidente Confederazione fascista lavoratori dell'industria, Molfino Giorgio presidente Confederazione fascista commercianti, Borgatti Francesco presidente Confederazione fascista lavoratori del commercio, Ferrario Gian Battista presidente Confederazione fascista aziende del credito e dell'assicurazione, Landi Giuseppe presidente Confederazione fascista lavoratori aziende del credito e dell'assicurazione, Di Marzio Cornelio presidente Confederazione fascista professionisti ed artisti, Palladini Alessandro presidente dell'Associazione fascista famiglie caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione, De Carli Felice fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della scuola, Dedin Aldo fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego, Guzzeloni Angelo Cesare fiduciario nazionale dell'Associazione fascista ferrovieri, Hiver Alessandro fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici e Maceratini Ugo fiduciario nazionale dell'Associazione fascista degli addetti aziende industriali dello Stato;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I fascisti Muzzarini Mario, Lai Vincenzo, Capoferri Pietro, Molfino Giorgio, Borgatti Francesco, Ferrario Gian Battista, Landi Giuseppe, Di Marzio Cornelio, De Carli Felice, Guzzeloni Angelo Cesare sono confermati nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni anche per la qualità di componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

Ai fascisti Palladini Alessandro, Dedin Aldo, Hiver Alessandro e Maceratini Ugo è riconosciuta la qualità di Consiglieri nazionali della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la qualifica di componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica, rispettivamente, di presidente dell'Associazione fascista famiglie caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione, di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego, di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici e di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista addetti aziende industriali dello Stato.

Roma, addì 1° marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(860)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1941-XIX.

Conferma nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Luigi Paolo Mancini e riconoscimento della qualità medesima ai fascisti Giovanni Belelli, Eugenio Bolondi, Guido Bonato, Mario Bonucci, Francesco Catto, Antonio Cremisini, Vittorio Cortiglioni, Davide Fossa, Renato Marzolo, Antonio Medas, Luigi Pasqualucci, Attilio Romano, Pino Stampini e Giuseppe Zampi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Giovanni Belelli, Eugenio Bolondi, Guido Bonato, Mario Bonucci, Francesco Catto, Antonio Cremisini, Vittorio Cortiglioni, Davide Fossa, Luigi Paolo Mancini, Renato Marzolo, Antonio Medas, Luigi Pasqualucci, Attilio Romano, Pino Stampini e Giuseppe Zampi vengono nominati segretari federali « comandati » con incarichi speciali;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1940-XIX con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Paolo Mancini quale consigliere effettivo, in rappresentanza del P.N.F., della Corporazione combustibili liquidi e carburanti e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 65, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' confermata al fascista Luigi Paolo Mancini la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale segretario federale « comandato » con incarichi speciali e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Giovanni Belelli, Eugenio Bolondi, Guido Bonato, Mario Bonucci, Francesco Catto, Antonio Cremisini, Vittorio Cortiglioni, Davide Fossa, Renato Marzolo, Antonio Medas, Luigi Pasqualucci, Attilio Romano, Pino Stampini e Giuseppe Zampi per la qualità di segretari federali « comandati » con incarichi speciali e come tali componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 1° marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(861)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Africane Riunite, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 settembre 1940-XVIII, col quale la Società anonima Africane Riunite, con sede in Genova, fu sottoposta a sindacato;

Vista la relazione del sindacatore;

Considerata l'opportunità di sottoporre a sequestro la azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Africane Riunite, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Luigi Contu.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(838)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società Knock Out, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Knock Out, con sede a Torino, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Knock Out, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Rolando Rosoni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(836)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta G. Beltrami, con sede a Firenze, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta G. Beltrami, con sede a Firenze, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta G. Beltrami, con sede a Firenze, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il comm. dott. Gino Gigli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(837)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1969, concernente norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1941-XIX, al capo I, dopo le parole: « Sezione I - Conduttori e isolatori », devesi aggiungere: « Art. 1 - Definizioni ».

All'art. 2, ultima linea, ove è detto: « ... e non minori di 4 mm² » devesi leggere: « ... e non minore di 4 mm² ».

All'art. 3, comma 7°, ove è detto: « F=0,0045 v d » devesi leggere: « F=0,0045 v² d ».

All'art. 8, seconda linea della pag. 725, prima colonna, ove è detto: « ... quando ne sia consentito... » ecc. devesi leggere: « ... (quando ne sia consentito... » ecc.

All'art. 15, ultimo comma, prima linea, ove è detto: « In possimità del mare... » ecc. devesi leggere: « In prossimità del mare... » ecc.

All'art. 21, prima colonna della pag. 728, linea 19, ove è detto: « a 1/3 di tate momento, ... », ecc. devesi leggere: « a 1/3 di tale momento,... », ecc.

All'art. 22, penultima linea della 2ª colonna della pag. 728, ove è detto: « r uguale inferiore a... », ecc. devesi leggere: « r uguale o inferiore a... », ecc.

All'art. 26, seconda linea, ove è detto: « (h + 2) m c. essendo h... », ecc. devesi leggere: « (h + 2) m (essendo h... », ecc.

Art. 53, terzo comma, ove è detto: « .... inferiore a 5 m m. », ecc. devesi leggere: « ... inferiore a 4 m m.... », ecc.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 4 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57, riguardante la delega ai Sottosegretari di Stato, da parte dei Ministri richiamati alle armi, per la trattazione degli affari del rispettivo Ministero.

(851)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le finanze ha rimesso in data 28 febbraio 1941-XIX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, concernente la limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa, da parte di fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia-luce.

(850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del gas.

Il Ministero delle corporazioni con lettere 2795 del 22 febbraio 1941-XIX dirette ai Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni di Agrigento, Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Como, Foggia, Forlì, Imperia, La Spezia, Lucca, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pola, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, ha disposto, in riferimento alla circolare 2722 del 20 gennaio 1941-XIX, riguardante la riduzione del potere calorifico del gas, che il prezzo del gas, fornito dalle sottoelencate officine che ottengono la riduzione del potere calorifico del gas con impiego di gas inerti, sia ridotto dal 1° febbraio 1941-XIX di due centesimi per metro cubo.

Elenco officine:

Abbiategrasso, Acqui, Aversa, Baveno, Bolzano, Cagliari, Caserta, Castellammare di Stabia, Catanzaro, Cesena, Chiari, Chieti, Chivasso, Domodossola, Erba, Fano, Feltre, Finale Emilia, Fiorenzuola d'Arda, Foggia, Imola, Imperia P. M., Isola d'Istria, Ivrea, La Spezia, Legnano, Lendinara, Loano, Luino, Mariano Comense, Magenta, Messina, Mirandola, Modena, Montagnana, Mortara, Murano, Nizza Monferrato, Nocera Inferiore, Ostiglia, Parenzo, Parma, Pesaro, Pirano, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovereto, Rovigno Istria, Salerno, Saronno, Sassari, Siena, Trapani, Treviglio, Treviso, Trino Vercellese, Varese, Vercelli, Viareggio, Vigevano, Vimercate, Villasanta, Agrigento, Castellazzo Bormida, Cologna Veneta, Conegliano Veneto, Intra, Menaggio, Palazzolo sull'Oglio.

(852)

Valutazione dei pneumatici requisibili.

In conformità delle disposizioni contenute del R. decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 23 del 24 febbraio c. a. ha stabilito le seguenti norme per la valutazione delle coperture e camere d'aria requisibili ai sensi del decreto stesso.

I. — *I prezzi al detentore*, al netto delle spese di raccolta, dovranno essere stabiliti come appresso, a seconda del grado di usura del materiale denunciato.

Coperture

Categoria A. — Sono assegnate a questa categoria le coperture « nuove » e le coperture « come nuove ». Per coperture « nuove » si intendono le coperture nuove di fabbrica, non invecchiate; per coperture « come nuove » s'intendono quelle che, pur avendo percorso qualche centinaio di chilometri, conservano le caratteristiche delle coperture nuove di recente fabbricazione.

Per le coperture Pirelli e Michelin di questa categoria sarà corrisposto al detentore il prezzo pieno del listino di vendita in vigore delle case fabbricanti; per le coperture di altra marca sarà applicato il listino Pirelli per il tipo « Stella Bianca » e per le misure corrispondenti.

Categoria B. — Sono assegnate a questa categoria le coperture che abbiano integra la carcassa e che conservino almeno due terzi del battistrada. Per le coperture di questa categoria sarà corrisposto il prezzo dei listini, come sopra detto, diminuito del 15 %.

Categoria C. — Sono assegnate a questa categoria le coperture che abbiano integra la carcassa e che conservino almeno un terzo del battistrada. Per le coperture di questa categoria sarà corrisposto il prezzo dei listini, di cui alla categoria *A*, diminuito del 30 per cento.

Categoria D. — Sono assegnate a questa categoria le coperture che abbiano integra la carcassa e che conservino meno di un terzo del battistrada senza presentare in alcun punto traccia delle tele. Per le coperture di questa categoria dovrà essere corrisposto il prezzo dei listini, di cui alla categoria *A*, diminuito del 50 per cento.

Categoria E. — Sono assegnate a questa categoria tutte le altre coperture comprese quelle riparate e ricoperte (carcasse, coperture fuori uso, ecc.). Per le coperture di questa categoria il prezzo da corrispondere sarà fissato dalla Commissione di requisizione in base a valutazione tecnica.

Camere d'aria.

Categoria F. — Sono assegnate a questa categoria le camere « nuove » e le camere « come nuove », comunque di recente fabbricazione e che non abbiano rappezzi né alcuna traccia di riparazione. Per le camere Pirelli e Michelin di questa categoria sarà corrisposto al detentore il prezzo pieno di listino di vendita in vigore delle case fabbricanti; per le camere di altra marca sarà applicato il listino Pirelli per le misure corrispondenti.

Categoria G. — Sono assegnate a questa categoria le camere d'aria con rappezzi o comunque riparate o riparabili, purchè usabili, senza traccia d'invecchiamento. Per le camere d'aria di questa categoria sarà corrisposto il prezzo dei listini di cui alla categoria *F* diminuito del 30 per cento.

Categoria H. — Sono assegnate a questa categoria le camere d'aria convenientemente riparabili. Per le camere d'aria di questa categoria il prezzo da corrispondere sarà fissato dalla Commissione di requisizione in base a valutazione tecnica.

Per eliminare la possibilità di confusione e di sostituzione, la lettera della categoria alla quale la copertura stessa è stata assegnata, sarà impressa con marchio a fuoco vicino alla matricola della copertura. Per le camere d'aria la lettera della categoria sarà applicata con inchiostro indelebile, sempre vicino alla matricola. Qualora le coperture o le camere d'aria non portassero il numero di matricola, la Commissione provvederà ad apporvi un numero a sua scelta.

II. — *I prezzi di vendita agli assegnatari* dei pneumatici requisiti saranno determinati aggiungendo ai prezzi al detentore, come sopra stabiliti, una maggiorazione per il servizio di raccolta e di distribuzione che viene fissata in ragione del 30 per cento del prezzo al detentore.

I prezzi così risultanti s'intendono per merce ritirata dal magazzino di raccolta autorizzato.

Gli assegnatari di pneumatici potranno avvalersi senza corrispondere ulteriori compensi, della prestazione di un rivenditore di loro fiducia.

Al momento del ritiro dei pneumatici provenienti dalla requisizione, dovranno essere consegnati alla Ditta venditrice, senza diritto ad alcun compenso, i pneumatici che sono stati sostituiti.

(853)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 febbraio 1941-XIX - N. 49

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15.29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,50
Id. 3,50% (1902)	70,925
Id. 3,00% Lordo	51,325
Id. 5,00% (1935)	90,95
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,625
Id. Id. 5,00% (1936)	93,875
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,325
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° marzo 1941-XIX - N. 50

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,725
Id. 3,50% (1902)	70,925
Id. 3,00% Lordo	51,325
Id. 5,00% (1935)	91,05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,80
Id. Id. 5,00% (1936)	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,025
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,775
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,30
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

2° *semestre* 1940-XIX *valevole pel* 1° *semestre* 1941-XIX.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	94,05	91,55	84,90	82,40
2	» 3,50 % (netto) 1906	75,10	73,35	67,77	66,02
3	» 3,50 % (netto) 1902	72,85	71,10	65,74	63,99
4	» 3 % (lordo)	52 —	50,80	46,92	45,72
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	95,25	92,75	85,98	83,48
6	Redimibile 3,50 % (1934)	73,50	71,75	66,33	64,58
7	Prestito nazionale 1916 - 5 %	102,40	99,90	92,41	89,91
8	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	95,80	94,05	86,40	84,65
9	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1934, n. 210)	498,87	487 —	450,17	438,30
10	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	417,75	409 —	376,85	368,10
11	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	405,50	398 —	365,70	358,20
12	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	460 —	450 —	415 —	405 —
13	» » » edilizi di Roma 5 %	454 —	444 —	409,60	399,60
14	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	430 —	420 —	388 —	378 —
15	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	307 —	301,25	276,88	271,13
16	» Strade Ferrate Romane 3 %	394 —	388,22	355,18	349,40
17	» » » Tirreno 5 %	467 —	457 —	421,30	411,30
18	» » » Maremmane 5 %	432 —	422 —	389,80	379,80
19	» » » Vittorio Emanuele 3 %	369 —	363 —	332,70	326,70
20	» » » Cuneo 3 %	381,30	375,30	343,77	337,77
21	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	360 —	354 —	324,60	318,60
22	» » » Udine-Pontebba 5 %	360 —	350,29	324,98	315,27
23	» » » Lucca-Pistoia 3 %	345 —	340,17	310,99	306,16
24	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	360,50	354,73	325,03	319,26
25	Obbligazioni Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	419 —	413,24	377,68	371,92
26	» » » A. B. 3 %	418 —	412,24	376,78	371,02
27	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore - Brà	—	—	—	—
28	» » Brà Cantalupo-Castagnole-Mortara	—	—	—	—
	c) Buoni:				
29	Novennali - 1941 - 5 %	102,90	100,40	92,86	90,36
30	» - 1943 - 4 % (15 Febbraio)	97,45	95,45	87,91	85,91
31	» - 1943 - 4 % (15 Dicembre)	97,30	95,30	87,77	85,77
32	» - 1944 - 5 %	100,75	98,25	90,93	88,43
33	» - 1949 - 5 %	102,35	99,85	92,37	89,87
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	264 —	258,20	238,18	232,38
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	171 —	167 —	154,30	150,30
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	415,37	406 —	374,77	365,40
37	» ordinarie » » » 3,75 %	878,75	860 —	792,75	774 —
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	65 —	63,10	58,69	56,79
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	481,50	469 —	434,60	422,10
40	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 1/2 %	484,25	473 —	436,95	425,70
41	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 1/2 %	489,25	478 —	441,45	430,20
42	Consorzio Credito Opere Pubbliche – Serie Città di Genova 5 %	478,50	466 —	431,90	419,40
43	» » » » » » » Roma 5 %	479,50	467 —	432,80	420,30
44	» » » » » » » Torino 4,50 %	466,25	455 —	420,75	409,50
45	I. R. I. Serie speciale S. T. E. T. 4 %	681 —	671 —	613,90	603,90
46	I. R. I. Mare - 4,50 %	485 —	473,75	437,63	426,38
47	I. R. I. Ferro - 4,50 %	496 —	484,75	447,53	436,28
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	520 —	505 —	469,50	454,50
49	» » » » 6,50 %	527,50	511,25	476,38	460,13
50	Azioni A. N. I. C.	111,60	108,60	100,74	97,74

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

2° *semestre* 1940-XIX *valevole pel* 1° *semestre* 1941-XIX.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri				
51	Prestito Polacco 7 %	—	—	—	—
52	Prestito Tedesco 7 %	376,50	364 —	340,10	327,60
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
53	Banca d'Italia 3,75 %	477,45	468,10	430,64	421,29
54	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	464,50	452 —	419,30	406,80
55	» » » » - Roma 4 %	438 —	428 —	395,20	385,20
56	» » » » Conversione 4 %	435 —	425 —	392,50	382,50
57	» » » » 3,50 %	420,75	412 —	379,55	370,80
58	Istituto di Credito Fondiario Venezie - Verona 3,75 %	453,65	444,30	409,22	399,87
59	» » » » 4 %	435,60	425,60	393,04	383,04
60	» » » » Conversione 4 %	444 —	434 —	400,60	390,60
60-*bis*	Istituto Credito Fondiario delle Venezie 5 %	464,50	452 —	419,30	406,80
61	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	413,60	403,60	373,24	363,24
62	» » » » » » Conv. 4%	424,15	414,15	382,74	372,74
63	» » » Friuli Orientale Gorizia 5 %	462,60	450,10	417,59	405,09
64	» » » » » » 4 %	428,15	418,15	386,34	376,34
65	» » » » » » Conv. 4 %	440,30	430,30	397,27	387,27
65-*bis*	Cassa Risparmio Gorizia 5 %	465,50	453 —	420,20	407,70
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	452,30	442,30	408,07	398,07
67	» » » » Conversione 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —
68	» » » 5 %	468,90	456,40	423,26	410,76
69	» » Banco Sicilia 5 %	462,70	450,20	417,68	405,18
70	» » » » 4 %	410,40	400,40	370,36	360,36
71	» » » » Conversione 4 %	440 —	430 —	397 —	387 —
72	» » » 3,75 %	489,35	480 —	441,35	432 —
73	» » Banco di Napoli 5 %	476,50	464 —	430,10	417,60
74	» » Banco di Napoli 4 %	432,35	422,35	390,12	380,12
75	» » Banco di Napoli Conversione 4 %	448 —	438 —	404,20	394,20
76	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	460 —	450 —	415 —	405 —
77	» » » » Conversione 4 %	462,25	452,25	417,03	407,03
78	» » » » 3,50 %	419,75	411 —	378,65	369,90
79	» » Bologna 5 %	460,50	448 —	415,70	403,20
80	» » » 4 %	420 —	410 —	379 —	369 —
81	» » » Conversione 4 %	434 —	424 —	391,60	381,60
82	» » » 3,50 %	421,75	413 —	380,45	371,70
83	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
84	Monte dei Paschi - Siena 5 %	476,50	464 —	430,10	417,60
85	» » » 4 %	439 —	429 —	396,10	386,10
86	» » » Conversione 4 %	453 —	443 —	408,70	398,70
87	» » » 3,50 %	432,75	424 —	390,35	381,60
88	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	454 —	444 —	409,60	399,60
89	» » » » 3,75 %	496,35	487 —	447,65	438,30
90	» » » » 3,50 %	416,75	408 —	375,95	367,20
91	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	514,10	499,10	464,19	449,19
92	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	517 —	502 —	466,80	451,80
93	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	514 —	499 —	464,10	449,10
94	» » » » 3 ½ %	356,75	348 —	321,95	313,20
95	» » » » 5 %	443,50	431 —	400,40	387,90
96	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	431 —	421 —	388,90	378,90
97	» » » » Conversione 4 %	432,15	422,15	389,94	379,94
98	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	417 —	407 —	376,30	366,30
99	» » » » » Conversione 4 %	427 —	417 —	385,30	375,30
100	» » » » » 5 %	466,50	454 —	421,10	408,60
101	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	525,25	509 —	474,35	458,10
102	» » » (serie ordinaria) 6 ½ %	516,50	500,25	466,48	450,23
103	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	1022 —	997 —	922,30	897,30
104	» » » 5 % (III emiss.)	1022 —	997 —	922,30	897,30
105	» » » 7 % (VII emiss.)	987 —	962 —	890,80	865,80
106	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	428 —	418 —	386,20	376,20
107	» » » » Conversione 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —

(856)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 99.

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute nn. 25, 26 e 27, relative alle semestralità maturate al 1° luglio 1939 ed al 1° gennaio e 1° luglio 1940, sui certificati Cons. 3,50 % (1906), n. 359253 dell'annua rendita di L. 70 e n. 361664 dell'annua rendita di L. 24,50 intestati a Spata Anna Maria di Giuseppe, vedova di D'Alessandro Giuseppe, domiciliata a Castrovillari (Cosenza).

Si diffida chiunque sia in possesso delle ricevute predette a depositarle presso l'Amministrazione del debito pubblico, avvertendo che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, a sensi dell'art. 485 del regolamento generale per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, sarà provveduto al pagamento delle somme relative agli aventi diritto e le ricevute avranno perduto ogni valore.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(845)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine del personale provinciale delle Imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1935, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, col quale fu bandito un concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte dirette;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1	Stasi Giulio, avventizio coniug.	8,450	8,200	16,650
2	Contardi Ernesto	7,875	8	15,875
3	Sanfilippo Angelo	7,850	8	15,850
4	Beninati Remo	8,800	7	15,800
5	Libertini Angelo	7,750	8,005	15,755
6	Marcuzzo Ugo	7,750	8	15,750
7	Santini Giorgio	7,725	8	15,725
8	Cambi Primo, avventizio	8,100	7,510	15,610
9	Magliarditi Rosario, coniugato	7,400	8,205	15,605
10	Amato Pasquale	6,600	8	15,600
11	Ros Oscar	7,750	7,765	15,515
12	Rodinò Umberto	7,250	8,260	15,510
13	Nicoletti Vincenzo	7,250	8,255	15,505
14	Orsini Antonio	8,250	7,250	15,500
15	Cipolloni Fernando, comb. A.O. antemarcia, coniugato	7,850	7,510	15,360
16	Scorza Giorgio	7,250	8,105	15,355
17	Cagnetta Francesco	8,100	7,250	15,350
18	Cassese Francesco	7,750	7,505	15,255
19	Pozzi Sergio	7,450	7,800	15,250
20	Foglia Manzillo Antonio	7,100	8,100	15,200
21	Barchi Costantino, avv. coniug.	7,500	7,525	15,025
22	Fantuzzo Giuseppe, avventizio	7,500	7,520	15,020
23	Angeleri Stefano	7,500	7,515	15,015
24	Sarandrea Massimino	8	7,010	15,010
25	Serni Ferdinando	7	8,005	15,005
26	Spinelli Matteo Armando	7,150	7,850	15
27	Branco Carlo	7,875	7,105	14,980
28	Vernice Giuseppe	7,375	7,600	14,975
29	Cocivera Carmelo	7,425	7,500	14,925
30	Licata Crocifisso	7	7,805	14,805
31	Bosco Silvio Antonio	7,400	7,400	14,800
32	Fornaro Emilio	7,250	7,510	14,760
33	Valente Antonino	7,750	7,005	14,755
34	Pellegrino Giuseppe	7,450	7,300	14,750
35	Righi Renzo, comb. A.O., coniugato	7,575	7,150	14,725
36	Martucci Ciro	7,100	7,600	14,700
37	Pincolino Mario	7,475	7,200	14,675
38	Consenti Gaetano, avvent. coniugato	7	7,615	14,615
39	Zampella Luigi, coniugato	7,350	7,260	14,610
40	Ragonese Biagio	8	6,605	14,605
41	Manetto Francesco	7,350	7,250	14,600
42	Maraffa Giuseppe	7,050	7,505	14,555
43	Morsiani Rodolfo	7,150	7,400	14,550
44	Corona Sisto, comb. 1915-1918	7,500	7,045	14,545
45	Nieddu Costantino, comb. A.O.	7,350	7,190	14,540
46	Grazioli Ermes	7,250	7,285	14,535
47	Vizzini Oscar, coniugato	7	7,530	14,530
48	Guidi Renato	8,250	6,275	14,525
49	Rossi Giovanni	7,500	7,020	14,520
50	Cassaro Antonio	7,500	7,015	14,515
51	Di Vita Francesco	7,250	7,260	14,510
52	Sinatra Francesco	7,500	7	14,500
53	Filippone Mario, avvent. coniugato	7,450	7,005	14,455
54	Damascelli Giuseppe	7,450	7	14,450
55	Banali Antonio	7,150	7,280	14,430
56	Orefice Antonio	7,250	7,170	14,420
57	Cipressa Antonino	7,200	7,210	14,410
58	Nardelli Giuseppe	7,200	7,200	14,400
59	Wanderlingh Francesco, coniugato	7,350	7,005	14,355
60	Palatini Tullio	7,750	6,600	14,350
61	Re Vito, orfano di guerra	7,050	7,255	14,305
62	Panico Francesco	7,200	7,100	14,300
63	Orlando Salvatore	7,125	7,150	14,275
64	Mazzara Filippo, avventizio	7,225	7	14,225
65	Rizzo Giuseppe, invalido guerra, coniugato	7	7,205	14,205
66	Pompilio Fernando	7	7,200	14,200
67	Bertani Agostino, avventizio coniugato	7,650	6,505	14,155
68	Cosentini Guido	7,150	7	14,150
69	Mennone Vincenzo	7,225	8,850	14,075
70	Mantella Ferdinando, avvent. coniugato	7	7,050	14,050
71	Farro Giulio, avvent. coniugato	7	7,040	14,040
72	Rossini Mario, avventizio	7,250	6,780	14,030
73	Adamoli Mario Giuseppe	7	7,020	14,020
74	Serretti Piero	7	7,010	14,010
75	Pistilli Biagio	7	7	14

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
76	Guerriero Renato, avventizio	7,350	6,500	13,850
77	Cirincione Giovanni	7,300	6,600	13,800
78	Smarra Goffredo, coniugato	7,250	6,500	13,750
79	Trabucchi Tobia, orfano guerra	7,450	6,205	13,655
80	Cunego Enzo	7,450	6,200	13,650
81	Marasà Francesco	7,375	6,250	13,625
82	Flamini Florindo	7,600	6,010	13,610
83	Mertoli Antonino	7,300	6,300	13,600
84	Ciampi Alfredo	7,250	6,305	13,555
85	Tabacchini Egidio	7,550	6	13,550
86	Dal Tin Francesco	7,300	6,210	13,510
87	Corsini Paolo	7,500	6	13,500
88	Barretta Luigi	7,450	6	13,450
89	Valente Umberto	7,375	6	13,375
90	Battagliotti Giuseppe	7,350	6,005	13,355
91	Manzini Pietro	7,100	6,250	13,350
92	Gatti Renzo	7,075	6,255	13,330
93	Rettagliati Alfredo	7,325	6	13,325
94	Romano Pasquale, avventizio	7	6,310	13,310
95	Marcassa Ugo	7,300	6,005	13,305
96	Ugenti Luigi	7,200	6,100	13,300
97	Chiapperini Renato	7,025	6,250	13,275
98	Cupelli Antonio, orfano guerra	7,250	6,010	13,260
99	Lodi Carlo	7,250	6,005	13,255
100	Ceruti Sergio	7,250	6	13,250
101	Cramarossa Michele	7,225	6,010	13,235
102	Fusai Nello	7,225	6	13,225
103	De Marco Gaspare	7	6,210	13,210
104	Fragni Oreste	7,200	6	13,200
105	Fazio Pasquale Pietro, comb. 1915-18 coniugato avventizio	7,150	6,030	13,180
106	Cocchiara Carmelo, antemarcia coniugato	7,150	6,020	13,170
107	Bidone Franco	7,150	6,010	13,160
108	Tierri Giuseppe	7	6,150	13,150
109	Pacini Luigi	7,125	6	13,125
110	Vannucchi Carlino, coniugato	7,075	6	13,075
111	Capotosti Elido	7,050	6,005	13,055
112	Santomartino Ciro	7,050	6	13,050
113	De Filippis Raffaele	7	6,010	13,010
114	Foglia Gastone	7	6,005	13,005
115	Ciampaglia Vittorio	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Stasi Giulio.
2. Contardi Ernesto.
3. Sanfilippo Angelo.
4. Beninati Remo.
5. Libertini Angelo
6. Marcuzzo Ugo.
7. Santini Giorgio.
8. Cambi Primo.
9. Magliarditi Rosario.
10. Amato Pasquale.
11. Ros Oscar.
12. Rodinò Umberto.
13. Nicoletti Vincenzo.
14. Orsini Antonio.
15. Cipolloni Fernando.
16. Scorza Giorgio.
17. Cagnetta Francesco.
18. Cassese Francesco.
19. Pozzi Sergio.
20. Foglia Manzillo Antonio.
21. Barchi Costantino.
22. Fantuzzo Giuseppe.
23. Angeleri Stefano.
24. Sarandrea Massimino.
25. Serni Ferdinando.
26. Spinelli Matteo Armando.
27. Branco Carlo
28. Vernice Giuseppe.
29. Cocivera Carmelo.
30. Licata Crocifisso.
31. Bosco Silvio Antonio.
32. Fornaro Emilio.
33. Valente Antonino.
34. Pellegrino Giuseppe.
35. Righi Renzo.
36. Martucci Ciro.
37. Pincolini Mario.
38. Consenti Gaetano.
39. Zampella Luigi.
40. Ragonese Biagio.
41. Manetto Francesco.
42. Marraffa Giuseppe.
43. Morsiani Rodolfo.
44. Corona Sisto.
45. Nieddu Costantino.
46. Grazioli Ermes.
47. Vizzini Oscar.
48. Guido Renato.
49. Filippone Mario.
50. Wanderlingh Francesco.
51. Re Vito.
52. Mazzara Filippo.
53. Rizzo Giuseppe.
54. Bertani Agostino.
55. Mantella Ferdinando.
56. Farro Giulio.
57. Rossini Mario.
58. Guerriero Renato.
59. Smarra Goffredo.
60. Trabucchi Tobia.
61. Romano Pasquale.
62. Cupelli Antonio.
63. Fazio Pasquale Pietro.
64. Cocchiara Carmelo.
65. Vannucchi Carlino.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso medesimo nell'ordine appresso indicato:

1. Rossi Giovanni.
2. Cassaro Antonio di Antonino.
3. Di Vita Francesco di Carmelo.
4. Sinatra Francesco fu Salvatore.
5. Damascelli Giuseppe di Antonio.
6. Banali Antonio di Carlo.
7. Orefice Antonio.
8. Cipressa Antonino.
9. Nardelli Giuseppe.
10. Palatini Tullio.
11. Panico Francesco.
12. Orlando Salvatore.
13. Pompilio Fernando.
14. Cosentini Guido.
15. Minnone Vincenzo.
16. Adamoli Mario.
17. Serretti Piero.
18. Pistilli Biagio.
19. Cirincione Giovanni.
20. Cunego Enzo.
21. Marasà Francesco.
22. Flamini Florindo.
23. Mertoli Antonino.
24. Ciampi Alfredo.
25. Tabacchini Egidio.
26. Dal Tin Francesco.
27. Corsini Paolo.
28. Barretta Luigi.
29. Valente Umberto.
30. Battagliotti Giuseppe.
31. Manzini Pietro.
32. Gatti Renzo.
33. Rettagliati Alfredo.
34. Marcassa Ugo.
35. Ugenti Luigi.
36. Chiapperini Renato.
37. Lodi Carlo.
38. Ceruti Sergio.
39. Cramarossa Michele.
40. Fusai Nello.
41. De Marco Gaspare.
42. Fragni Oreste.
43. Bidone Franco.
44. Tierri Giuseppe.
45. Pacini Luigi.
46. Capotosti Elido.
47. Santomartino Ciro.
48. De Filippis Raffaele.
49. Foglia Gastone.
50. Ciampaglia Vittorio.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(847)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.